

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1902

SUPPLEMENTO

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(MELONI)

DAL MINISTRO PER LO SPORT E I GIOVANI

(ABODI)

DAL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

(VALDITARA)

DAL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

(BERNINI)

DAL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(SALVINI)

E DAL MINISTRO PER LE DISABILITÀ

(LOCATELLI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(GIORGETTI)

CON IL MINISTRO DELLA SALUTE

(SCHILLACI)

CON IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

(ZANGRILLO)

NOTA: L'analisi tecnico-normativa, l'analisi dell'impatto della regolamentazione e l'esenzione dall'AIR relativa agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, comma 1, 15 e 16 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca, sono state trasmesse dal Governo in data 26 giugno 2024.

E CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

(CALDERONE)

Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71,
recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno
didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno
scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca

Presentato il 31 maggio 2024

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

TITOLO: Decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante “*Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell’anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca*”.

Amministrazioni competenti: Presidenza del Consiglio dei ministri; Ministro per lo sport e i giovani; **Ministeri:** dell’istruzione e del merito; dell’università e ricerca; delle infrastrutture.

La presente relazione ATN è stata predisposta con riferimento ai contributi pervenuti ed inerenti alle seguenti materie:

- 1) Disposizioni in materia di sport (articoli da 1 a 4 e 5, comma 1).
- 2) Disposizioni in materia di istruzione (articoli da 6 a 8 e da 10 a 14)
- 3) Disposizioni in materia di università e ricerca (articoli 15-16)

Disposizioni in materia di sport e giovani: Articoli: **1** (*Disposizioni urgenti per il funzionamento degli Organismi sportivi*); **2** (*Modifiche al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36*); **3** (*Misure urgenti in materia di lavoro sportivo*); **4** (*Organizzazione di NADO Italia - Organizzazione Nazionale Antidoping in Italia*) e **5, comma 1** (*Ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport*).

Referente ATN: Settore legislativo del Ministro per lo sport e giovani.

PARTE I - ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

Il Capo I del provvedimento in oggetto risponde alla necessità e urgenza di introdurre norme che, nel loro complesso, mirano, per un verso, a intervenire a supporto degli Organismi ed enti sportivi, sia sotto il profilo del loro funzionamento, con le disposizioni che intervengono sui Presidenti e altri componenti degli organismi sportivi, anche in vista della imminente XXXIII edizione dei Giochi Olimpici estivi di "Parigi 2024", a partire dal prossimo 26 luglio 2024, per altro verso, ad assicurare urgenti misure di sostegno all'associazionismo sportivo di base, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 33 della Costituzione, e in considerazione dei valori educativi, sociali e di sviluppo del benessere psicofisico che all'attività sportiva sono connessi.

Sono inoltre previste norme che rispondono all'assoluta esigenza di misure in materia di lavoro sportivo, sia sotto il profilo della semplificazione degli adempimenti giuslavoristici e di gestione del personale da parte dei committenti sportivi, sia dal punto di vista del lavoratore sportivo contribuente, relativamente alla necessità di assicurare allo stesso la corretta gestione della propria situazione tributaria, in vista dell'imminenza delle relative scadenze, nonché riguardo alla necessità di riordino della disciplina in materia di prestazioni di volontariato, di cui al d. lgs. 36 del 2021, necessarie allo svolgimento dell'attività sportiva di base portata avanti dai sodalizi sportivi privi di fine di lucro e in considerazione dei numerosi ed imminenti eventi sportivi internazionali e non previsti per il 2024, primo tra tutti i campionati Europei di Atletica leggera, che si terranno a Roma dal 7 al 12 giugno 2024.

A fronte di tali impegni, così come dell'imminenza di quelli olimpici, si impone ulteriormente, per quanto attiene allo svolgimento delle dovute attività antidoping, la necessità e urgenza di garantire l'ottemperanza alle prescrizioni della World Antidoping Agency (WADA) e del relativo Codice mondiale antidoping, anche in considerazione degli impegni assunti dal Governo in occasione dell'aggiudicazione degli stessi giochi olimpici.

Infine, in vista della conclusione della stagione sportiva degli sport professionistici, del rinnovo di tutte le cariche federali - le cui procedure saranno avviate a partire dalla fine delle Olimpiadi di Parigi 2024 - e a fronte della peculiare scansione temporale della relativa sessione di bilancio delle società professionistiche, si pone la necessità e urgenza di intervenire sulla disciplina in materia di contabilità delle stesse, anche al fine di consentirne la corretta gestione attraverso l'introduzione di un sistema effettivo di controlli per garantire l'equilibrio economico-finanziario delle società professionistiche. Pertanto, le nuove norme sono coerenti con il programma di governo.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

In relazione alle disposizioni previste dal Capo I (articoli 1 – 5, comma 1), recante disposizioni urgenti in materia di sport, il testo normativo è stato redatto tenendo conto di quanto previsto dalle seguenti fonti:

- l'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, recante “Disposizioni in merito agli statuti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate”, che enuncia principi generali dei relativi statuti e regola le procedure per l'elezione del presidente e dei membri dei relativi organi direttivi;
- l'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, recante “Disposizioni in merito agli statuti delle federazioni sportive paralimpiche e delle discipline sportive paralimpiche”, che regola le procedure per l'elezione del presidente e dei membri dei relativi organi direttivi;
- il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, recante “Riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo”, ed in particolare:
 - l'articolo 13, recante disposizioni in materia di costituzione e affiliazione delle società sportive professionistiche, il cui comma 7 prevede il termine del 31 dicembre 2024 ai fini della costituzione di un organo consultivo che provvede alla tutela degli interessi specifici dei tifosi, ed il cui comma 10-bis prevede un controllo istituzionale sulle società sportive professionistiche, al fine di garantire la possibilità di iscrizione ai campionati sportivi, per verificarne l'equilibrio economico e finanziario;
 - l'articolo 29, che disciplina le prestazioni sportive dei volontari ed i relativi rimborsi spese, limitandone l'applicazione alle spese sostenute al di fuori del proprio Comune di residenza, nei limiti di 150 euro mensili;
 - l'articolo 35, comma 8-bis, inerente il calcolo dell'aliquota contributiva pensionistica e della relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche, dal quale sono esclusi i compensi da lavoro sportivo nell'area del dilettantismo fino a 5.000 euro;
 - l'articolo 36, comma 6, che prevede la non imponibilità ai fini fiscali dei compensi da lavoro sportivo nell'area del dilettantismo fino all'importo complessivo annuo di euro 15.000,00;
 - l'art. 51, comma 1, che prevede norme transitorie e disciplina i termini di decorrenza del precedente articolato, specificamente prevedendo che la disposizione di cui all'art. 13, comma 7, si applichi a decorrere dal 31 dicembre 2024;
- l'articolo 17 comma 14 della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede l'utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche di personale in posizione di fuori ruolo o di comando e stabilisce il termine per l'adozione dei relativi provvedimenti di fuori ruolo o di comando (entro quindici giorni dalla richiesta);
- l'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, un Fondo al fine di riconoscere un contributo a fondo perduto a ristoro delle spese sanitarie di sanificazione e prevenzione in favore delle società sportive professionistiche e delle società ed associazioni sportive dilettantistiche;
- l'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, che istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali;
- l'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, che istituisce, nello stato di previsione del

- Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito "Fondo per interventi strutturali di politica economica";
- la legge 30 dicembre 2018, n.145, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, ed in particolare:
 - l'articolo 1, comma 630, che disciplina il livello di finanziamento del CONI e della società Sport e salute Spa, stabilendolo nella misura annua del 32% delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES, IVA, IRAP e IRPEF nei relativi settori di attività;
 - l'articolo 1, comma 644, concernente la ripartizione delle risorse economiche e finanziarie assicurate dalla commercializzazione in forma centralizzata dei diritti audiovisivi sportivi, che – tra l'altro – prevede il limite dei tre esercizi per gli incarichi conferiti alle società di revisione legale dalle società sportive;
 - l'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, rubricato “Disciplina delle incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi”, che prevede, al comma 6, l'elenco delle prestazioni escluse dalla disciplina dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi retribuiti da parte dei dipendenti pubblici, nonché, al comma 11, il termine di quindici giorni dall'erogazione del compenso per rendere all'amministrazione di appartenenza la dichiarazione relativa all'ammontare dei relativi compensi;
 - il vigente Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ed in particolare il relativo articolo 53, che, al comma 1, definisce i redditi da lavoro autonomo e, al comma 2, contiene l'elencazione di ulteriori ipotesi ricomprese nella fattispecie, tra cui sono compresi, alla lettera *a)*, i redditi derivanti dalle prestazioni sportive, oggetto di contratto diverso da quello di lavoro subordinato o da quello di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36;
 - il vigente Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e specificamente:
 - l'articolo 50-ter, che disciplina la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND), gestita dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, quale infrastruttura tecnologica che rende possibile l'interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici;
 - l'articolo 73, che disciplina il Sistema pubblico di connettività (SPC), quale insieme di infrastrutture tecnologiche e di regole tecniche che assicura l'interoperabilità tra i sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni;
 - la legge 26 novembre 2007, n. 230, recante “Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale contro il doping nello sport, con allegati, adottata a Parigi nella XXXIII Conferenza generale UNESCO il 19 ottobre 2005”.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Tenuto complessivamente conto delle disposizioni urgenti in materia di sport recate dall'articolato al Capo I articoli da 1 a 5, comma 1, le stesse incidono sulle seguenti leggi e regolamenti vigenti nei termini di seguito specificati:

- L'articolo 1, comma 1, dispone modifiche e integrazioni all'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, al fine di allineare la disciplina statale a quella delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva,

- relativamente ai principi di candidabilità dei presidenti uscenti e candidati al quarto mandato consecutivo, siano esse componenti degli organi direttivi nazionali che regionali;
- L'articolo 1, comma 2, dispone modifiche e integrazioni all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43 al fine di allineare la disciplina statale a quella delle federazioni sportive nazionali paralimpiche, delle discipline sportive associate paralimpiche e degli enti di promozione sportiva paralimpici, relativamente ai principi di candidabilità dei presidenti uscenti e candidati al quarto mandato consecutivo, siano esse componenti degli organi direttivi nazionali che regionali;
 - L'articolo 2, comma 1 lett. a) dispone integrazioni al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, introducendo una nuova disposizione, segnatamente l'articolo 13-bis, che istituisce la *Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche*, con compiti di controllo e vigilanza sulla legittimità e regolarità della gestione economica e finanziaria delle società sportive professionistiche partecipanti ai campionati relativi a discipline di sport di squadra, al fine di verificarne l'equilibrio economico e finanziario e di garantire il rispetto dei principi di corretta gestione, nonché il funzionamento dei controlli interni;
 - L'articolo 2, comma 1, lett. b) dispone modifiche e integrazioni all'articolo 51, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, al fine di prorogare al 1 luglio 2025 il termine, previsto dall'articolo 13 comma 7, per le società sportive professionistiche ai fini della costituzione di un organo consultivo che provvede alla tutela degli interessi specifici dei tifosi;
 - L'articolo 3, comma 1, lett. a) dispone modifiche e integrazioni all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di inserire al comma 6 la lettera *f-ter*), riferita alle prestazioni di lavoro sportivo fino alla soglia di 5.000 euro annui, all'interno dell'elenco di prestazioni per le quali viene esclusa l'applicazione del regime di cui al successivo comma 7 dell'articolo 53, tenendo ferma, per tali prestazioni, la necessità della preventiva comunicazione (in luogo dell'autorizzazione);
 - L'articolo 3, comma 1, lett. b) dispone modifiche e integrazioni all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di inserire, al comma 11, un ulteriore periodo, dedicato alle comunicazioni dei compensi relativi alle prestazioni di lavoro sportivo rese dai pubblici dipendenti, precisando che le stesse debbano essere effettuate entro i trenta giorni successivi alla fine di ciascun anno di riferimento, in un'unica soluzione, ovvero alla cessazione del relativo rapporto di lavoro se intervenuta precedentemente;
 - L'articolo 3, comma 2, dispone la soppressione della lettera a) all'articolo 53, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al fine di escludere i redditi derivanti dalle prestazioni sportive, oggetto di contratto diverso da quello di lavoro subordinato o da quello di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, dall'elenco di quelli classificati come redditi da lavoro autonomo;
 - L'articolo 3, comma 3, dispone modifiche e integrazioni all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, in materia di prestazioni di volontariato in ambito sportivo, allo scopo di riconoscere ai volontari sportivi rimborsi forfettari per le spese sostenute per attività svolte anche nel proprio Comune di residenza, nel limite complessivo di 400 euro mensili, in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi;

- L'articolo 4, comma 2 lett. a) dispone modifiche e integrazioni all'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di limitare l'applicabilità della vigente disciplina relativa al livello di finanziamento del CONI e della società Sport e salute Spa fino all'anno 2025;
- L'articolo 4, comma 2, lett. b) prevede l'introduzione del comma 630-*bis* all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che integra la disciplina relativa al livello di finanziamento del CONI e della società Sport e salute Spa, con apposite previsioni per il finanziamento della NADO Italia;
- L'articolo 5, comma 1, dispone modifiche e integrazioni all'articolo 1, comma 644, secondo periodo, della Legge 30 dicembre 2018, n.145, al fine di specificare espressamente che il limite dei tre esercizi per gli incarichi delle società di revisione legale si riferisce esclusivamente alle società diverse dalle società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati, per le quali troverà applicazione la normativa speciale applicabile alle stesse;

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Gli interventi recati dalle disposizioni in esame sono compatibili con i principi costituzionali vigenti in materia.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Gli interventi recati dalle disposizioni in esame non presentano aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie o a statuto speciale né con quelle degli enti locali.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

L'intervento regolatorio in esame è compatibile e rispetta i principi di cui all'articolo 118 della Costituzione, in quanto non prevede né determina, neppure in via indiretta, adempimenti a carico degli enti locali.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Si conferma l'assenza di rilegificazioni, nonché delegificazione e strumenti di semplificazione normativa.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

È stato verificato che non ci sono progetti di legge all'esame del Parlamento da segnalare.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità riguardanti disposizioni di contenuto analogo a quello previsto dal provvedimento.

PARTE II - CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Le disposizioni risultano compatibili con i principi UE, nonché con la relativa normativa.

11) Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano pendenti procedure d'infrazione vertenti sulla medesima o analoga materia.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

Le disposizioni in esame non sono in contrasto con Convenzioni internazionali e sono compatibili con le Convenzioni firmate dall'Italia.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non ci sono indicazioni giurisprudenziali della Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

L'intervento recato al Capo I dello schema di decreto-legge non interferisce con gli indirizzi prevalenti della Corte europea dei Diritti dell'Uomo e non si segnalano giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Non risultano indicazioni o linee guida prevalenti della regolamentazione in discussione, da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

PARTE III - ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO**1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.**

Le disposizioni del provvedimento non introducono nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

Il Capo I dello schema di decreto-legge fa corretto riferimento alla legislazione nazionale vigente.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Tutte le modificazioni e integrazioni alle disposizioni vigenti previste dal provvedimento sono introdotte mediante il ricorso alla tecnica della novella legislativa.

Si rinvia alle osservazioni formulate al punto 3 della parte I, ove si dà conto delle modifiche e integrazioni a disposizioni vigenti.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Dalle disposizioni del provvedimento non conseguono effetti abrogativi impliciti.

Si segnala che all'articolo 2, comma 2, è prevista la soppressione della lettera *a)* all'articolo 53, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di riviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Il provvedimento non prevede disposizioni aventi effetti retroattivi o di riviviscenza di norme abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non risultano altre deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Le disposizioni non prevedono l'adozione di atti successivi attuativi a livello statale.

Si segnalano, tuttavia, le seguenti norme:

- L'articolo 2, comma 1, lett. *a)*, contenente il testo del nuovo articolo 13-*bis* del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, rubricato "*Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche*" prevede:
 - al comma 6, l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministero dell'economia e finanze per la nomina del Presidente e dei sei componenti della Commissione, e di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, per la determinazione delle indennità spettanti al Presidente e ai componenti;
 - al comma 8, l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per l'istituzione di un apposito ruolo del personale dipendente della Commissione;

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Non è stata rilevata la necessità di tale intervento, in quanto la materia oggetto del provvedimento non richiede la verifica in titolo, né la richiesta di elaborazioni statistiche.

Disposizioni in materia di istruzione: articolo 6 (Potenziamento dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità), **articolo 7** (Percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per i possessori di titolo conseguito all'estero, in attesa di riconoscimento), **articolo 8** (Misure finalizzate a garantire la continuità dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno), **articolo 10** (Disposizioni in materia di reclutamento del personale docente per l'anno scolastico 2024/25), **articolo 11** (Misure per l'integrazione scolastica degli alunni stranieri), **articolo 12** (Mobilità straordinaria dei dirigenti scolastici), **articolo 13** (Misure in materia di valutazione dei dirigenti scolastici) e **articolo 14** (Disposizioni in materia di durata del servizio all'estero del personale della scuola nelle articolazioni del sistema della formazione italiana nel mondo e nelle scuole europee).

Referente ATN: Ufficio legislativo del Ministero dell'istruzione e del merito.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

La proposta normativa persegue l'obiettivo di superare le criticità legate alla carenza di docenti specializzati sul sostegno, e quindi di migliorare l'azione educativa degli alunni più vulnerabili, attraverso il potenziamento dei percorsi per il conseguimento della specializzazione sul sostegno didattico agli alunni con disabilità, che saranno gestiti da INDIRE (ma anche dalle università autonomamente o in convenzione con INDIRE) in aggiunta a quelli previsti dalla legislazione vigente.

L'intervento consente, altresì, di dare una risposta concreta al personale precario del mondo della scuola, su posto di sostegno, rivolgendosi ai docenti con tre anni di servizio negli ultimi cinque su posto di sostegno, che, quindi, potranno vedere valorizzata la propria esperienza professionale maturata nell'ambito dei precedenti rapporti di lavoro a tempo determinato, potendo accedere a nuovi percorsi formativi mirati.

Si persegue, inoltre, l'obiettivo di garantire la continuità didattica, dal momento che, negli ultimi anni, la figura dell'insegnante di sostegno si è ritrovata a fare i conti con assegnazioni improbabili e trasferimenti che condizionano, e non poco, la possibilità di svolgere al meglio il proprio compito di collante ed educatore, compromettendo la funzione - propria del docente di sostegno - di ponte tra lo studente e la classe.

Le ragioni di estrema necessità e urgenza si rinvergono nella necessità di consentire l'attivazione dei nuovi percorsi di specializzazione nel prossimo anno scolastico. In particolare, si rileva che nell'ambito dello svolgimento, tuttora in corso, dei concorsi per l'immissione in ruolo dei docenti di sostegno, è già emerso che circa 9.000 dei 15 mila posti messi a concorso non saranno conferiti per assenza di candidati muniti della specializzazione sul sostegno. Ad oggi su 338 mila alunni con disabilità, il sistema, nel suo insieme, assicura la presenza di circa 160 mila docenti specializzati sul sostegno: ciò significa che, al momento, oltre 170 mila alunni hanno un docente di sostegno non specializzato. L'urgenza, inoltre, è determinata dal fatto che i nuovi percorsi dovranno essere attivati in concomitanza con il prossimo anno scolastico. Il provvedimento prevede, infatti, un decreto attuativo che individui i contenuti specifici di questi nuovi percorsi, i quali, per quanto più brevi di quelli attuali (che equivalgono a 60 CFU = cioè un intero anno accademico), dovranno essere attivati

in tempo utile per fa conseguire la specializzazione – possibilmente – in tempo utile per il prossimo concorso (previsto a fine anno) o, al più tardi, per il successivo concorso e per l’inserimento nelle prossime graduatorie per le supplenze (che si aggiorneranno alla fine del prossimo anno scolastico). Le ragioni di necessità e urgenza si rinvengono altresì nella necessità di sanare in via normativa l’annosa questione della posizione di quei docenti non abilitati che hanno partecipato con riserva, in virtù di provvedimenti cautelari, al concorso indetto con il decreto n. 106 del 23 febbraio 2016 per il personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado, superando le prove scritte e orali, ed essendo successivamente immessi in ruolo, ma la cui posizione è stata poi modificata da pronunce giurisprudenziali negative. La necessità di provvedere è data anche dall’esigenza, rappresentata anche dal Dipartimento della funzione pubblica, di avviare con immediatezza, già a partire dall’anno scolastico 2024/2025, un Sistema di valutazione per la dirigenza scolastica che superi l’attuale meccanismo di erogazione del risultato sulla base della mera complessità assegnata all’istituzione scolastica. Al riguardo, va sottolineato che, secondo quanto rappresentato formalmente dal Dipartimento della Funzione pubblica e dal Ministero dell’economia e delle finanze, oltre che dall’ARAN, in assenza di un primo sistema di valutazione operativo, non sarà possibile erogare la quota del Fondo unico nazionale (FUN) dei dirigenti scolastici destinata alla retribuzione di risultato per l’anno scolastico 2024/2025. A questo scopo il provvedimento intende dare avvio urgentemente a un sistema di valutazione che preveda una fase transitoria di prima applicazione a partire da settembre 2024 in un’ottica di semplificazione dei processi. La proposta normativa è altresì dettata dalla necessità di garantire l’omogeneità del regime giuridico applicabile a tutto il personale in servizio all’estero, sia nelle diverse istituzioni italiane all’estero che nelle scuole europee, con riguardo alla durata del distacco, in coerenza con la disciplina prevista negli altri Paesi europei.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

L’intervento normativo si colloca, in primo luogo, nel quadro dei principi costituzionali fondamentali generali in materia di pubblico impiego, istruzione e diritto allo studio, nel rispetto del riparto di competenze Stato-Regioni di cui all’articolo 117, comma 2, lettera n), della Costituzione.

In materia di istruzione, la normativa di riferimento è contenuta nel Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e nella legge sulla Buona scuola 13 luglio 2015, n. 107.

In dettaglio, l’intervento recato dal Capo II afferisce alla disciplina in materia di reclutamento, formazione e specializzazione dei docenti di sostegno, oltre che di continuità didattica. Il quadro normativo di riferimento è delineato dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante “*Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107*” che, all’articolo 14, reca la disciplina relativa alla “continuità del progetto educativo e didattico”, la quale è garantita dal personale della scuola, dal Piano per l’inclusione e dal PEI (accertata la condizione di disabilità ai fini dell’inclusione scolastica). Vengono, inoltre, in rilievo le di cui al decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 30 settembre 2011, integrato e aggiornato con decreto n. 92, recante “*Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249*”.

Le disposizioni di cui al Capo III intervengono in materia di reclutamento, mobilità e corretta valutazione del personale docente, oltre che di integrazione degli alunni stranieri.

Nel dettaglio, per quanto concerne la proposta relativa al reclutamento del personale docente, la disciplina di riferimento è rappresentata dall'articolo 13, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, che reca la disciplina relativa al periodo di prova dei vincitori di concorso e alla relativa immissione in ruolo. Nello specifico, si prevede che i vincitori di concorso su posto comune che abbiano conseguito l'abilitazione all'insegnamento, sono sottoposti a un periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina l'effettiva immissione in ruolo. Mentre per i vincitori che non abbiano conseguito l'abilitazione, si prevede l'assunzione con contratto annuale di supplenza e l'obbligo di acquisire, in ogni caso, 30 CFU/CFA tra quelli che compongono il percorso universitario di formazione iniziale di cui all'articolo 2-bis, della medesima disposizione; conseguita l'abilitazione, tali docenti sono assunti a tempo indeterminato e sottoposti al periodo annuale di prova in servizio.

In relazione agli alunni stranieri, il quadro normativo di riferimento è delineato dall'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, che dispone l'emanazione del regolamento di attuazione del medesimo testo unico e dall'articolo 45 di tale regolamento, di cui al D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, che riconosce per i minori stranieri presenti sul territorio nazionale il diritto all'istruzione indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani.

Con riguardo alla mobilità straordinaria dei dirigenti scolastici, la disposizione normativa che viene in rilievo è rappresentata dall'articolo 19-*quater* del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 (c.d. *Sostegni-ter*), come modificato dall'articolo 5, commi 20-bis e 21-bis, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 (c.d. decreto P.A.) che, nelle more della definizione di una nuova disciplina della mobilità interregionale dei dirigenti scolastici in sede contrattuale (e in deroga al limite del 60 per cento stabilito in sede di contrattazione collettiva) prevede, esclusivamente per le operazioni di mobilità dell'anno scolastico 2023/2024, che sia resa disponibile la percentuale del 100% dei posti vacanti in ciascuna regione.

Con riferimento alla valutazione dei dirigenti scolastici, assume rilievo l'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Testo unico sul pubblico impiego), che prevede che i dirigenti scolastici rispondono dei risultati, al pari degli altri dirigenti della PA, ai sensi dell'articolo 21 del medesimo Testo unico sul pubblico impiego, mediante un sistema di valutazione basato sulle verifiche effettuate "da un nucleo di valutazione istituito presso l'amministrazione scolastica regionale, presieduto da un dirigente e composto da esperti anche non appartenenti all'amministrazione stessa." Il procedimento per la valutazione dell'attività dei dirigenti scolastici attualmente vigente è stato enucleato con la legge n. 107/2015 (articolo 1, commi 93 e 94) e con la conseguente direttiva del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 18 agosto 2016, n. 36 e delle relative linee guida.

In ordine alla misura relativa al distacco del personale da destinare all'estero il quadro di riferimento è costituito dall'articolo 21 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, in materia di durata del servizio all'estero del personale della scuola, sia nelle articolazioni del sistema della formazione italiana nel mondo sia, in virtù del rinvio operato e dall'articolo 35 del decreto medesimo, relativo alle scuole europee.

Attualmente la durata del servizio all'estero dei docenti è fissata in due periodi di sei anni consecutivi nell'arco dell'intera carriera, intervallati da almeno sei anni di servizio nel territorio nazionale. Per effettuare un secondo sessennio all'estero il personale deve superare una nuova procedura di selezione.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

L'intervento previsto dal **Capo II** reca disposizioni che incidono in materia di sostegno didattico agli alunni con disabilità.

In particolare, l'**articolo 6** interviene sul potenziamento dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, prevedendo che, per sopperire all'attuale fabbisogno di docenti di sostegno, in via straordinaria e transitoria, in aggiunta ai percorsi di specializzazione sul sostegno previsti a legislazione vigente ("TFA sostegno"), che rimangono affidati ordinariamente alle università, la specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità potrà essere conseguita, sino al 31 dicembre 2025, anche mediante il superamento di percorsi che saranno attivati dall'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE).

L'**articolo 7** riguarda i percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per i possessori di titolo conseguito all'estero, in attesa di riconoscimento. Nel dettaglio, si prevede al comma 1 per i soggetti che, alla data di entrata in vigore del decreto-legge, abbiano conseguito presso una università estera legalmente accreditata nel paese di origine o altro organismo abilitato all'interno dello stesso, una qualifica professionale o un titolo di formazione di cui all'articolo 4, comma 1, lett. c), del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, e abbiano pendente, oltre il termine di legge, il procedimento di riconoscimento del titolo di formazione ovvero abbiano in essere un contenzioso amministrativo per mancata conclusione, entro i termini di legge, del procedimento, potranno iscriversi solo ad uno dei percorsi di formazione attivati dall'INDIRE, se, contestualmente all'iscrizione al percorso, presenteranno rinuncia ad ogni istanza di riconoscimento sul sostegno. Il comma 2 prevede per coloro che supereranno i percorsi di formazione attivati da INDIRE la possibilità di conseguire esclusivamente un titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, riguardante il grado di istruzione del percorso di formazione scelto.

L'**articolo 8** interviene sul testo del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, con l'obiettivo di introdurre misure finalizzate a garantire la continuità dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno. In particolare, si prevede che, nell'ambito dell'assegnazione delle supplenze con durata fino al 31 agosto o al 30 giugno dell'anno scolastico di riferimento, i docenti che sono stati in servizio su posto di sostegno nell'anno scolastico precedente, qualora rientrino nel numero dei nominandi, possano essere confermati con precedenza assoluta sul medesimo posto, ferma restando la disponibilità del posto e fatte salve le operazioni relative al personale con contratto a tempo indeterminato.

Il **Capo III** reca disposizioni urgenti per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025.

Nel dettaglio la disposizione di cui all'**articolo 10** mira a definire la posizione di quei docenti non abilitati che hanno partecipato con riserva, in virtù di provvedimenti cautelari, al concorso indetto con il decreto n. 106 del 23 febbraio 2016 per il personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado, superando le prove scritte e orali, ed essendo successivamente immessi in ruolo, ma la cui posizione è stata poi modificata da pronunce giurisprudenziali negative.

In particolare, si prevede per i docenti che al momento dell'entrata in vigore della norma saranno ancora in servizio la conferma in ruolo e l'obbligo di conseguire, entro il termine del 30 giugno 2025, 30 CFU o CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale ai sensi dell'articolo 13, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, cui accedono di diritto con oneri a proprio carico. Mentre per i docenti che per contingenze temporali sono già stati destinatari di provvedimenti di revoca della nomina o di risoluzione del contratto di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado, adottati in esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali, si prede l'incarico di supplenza annuale sui posti vacanti e disponibili, con l'obbligo di conseguire 30 CFU entro il 30 giugno 2025.

La proposta di cui all'**articolo 11**, si inserisce nel quadro della normativa in materia di studenti stranieri presenti in Italia, di cui all'articolo 45 del D.P.R. 31-8-1999 n. 394, recante il regolamento di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, ed è volta a rafforzare il diritto all'istruzione dei minori stranieri presenti in Italia attraverso misure di carattere puntuale attinenti all'insegnamento della lingua italiana e ad attività extracurricolari.

La disposizione è centrata sugli studenti stranieri presenti in Italia o che si iscrivono per la prima volta al sistema nazionale di istruzione e ai quali è necessario assicurare, in tempi rapidi rispetto all'inserimento scolastico, il raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua italiana come lingua di comunicazione e successivamente di studio. In particolare, il comma 1 introduce una misura specifica per le scuole che hanno classi con un elevato numero - pari o superiore al 20% - di studenti stranieri che si iscrivono per la prima volta al sistema nazionale di istruzione e che non sono in possesso delle competenze linguistiche di base in lingua italiana, per le quali può essere disposta l'assegnazione di un docente dedicato all'insegnamento dell'italiano per stranieri con l'obiettivo di favorire il superamento delle barriere linguistiche e permettere una proficua frequenza scolastica da parte degli studenti. Il comma 2 prevede un meccanismo generale di accertamento obbligatorio delle competenze in ingresso in lingua italiana per gli alunni stranieri che si iscrivono per la prima volta al sistema nazionale di istruzione in Italia, imperniato sulla possibilità di stipulare accordi tra le istituzioni scolastiche e i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti.

L'articolo 12, in materia di mobilità straordinaria dei dirigenti scolastici, sostituendo l'articolo 19-*quater* del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, 30 n. 25, rende disponibile, esclusivamente per le operazioni di mobilità dell'anno scolastico 2024/2025, e nelle more della regolazione sul punto da parte della contrattazione collettiva, la percentuale del 100% dei posti di dirigente scolastico vacanti per ciascuna regione, fatti salvi i contingenti regionali dei posti del concorso ordinario indetto con decreto del Direttore generale per il personale scolastico n. 2788 del 18 dicembre 2023, nonché le ipotesi indicate al comma 2, relative ai soggetti che sono destinatari di provvedimenti giurisdizionali, dai quali è scaturito il diritto dei destinatari all'immissione in ruolo in una determinata regione, che possono essere assunti in qualsiasi altra regione, in cui vi sono posti disponibili, con priorità rispetto alle procedure di mobilità e ad altre procedure di immissione in ruolo e senza che sia necessario l'assenso da parte dell'ufficio scolastico regionale della regione richiesta.

La proposta normativa di cui all'**articolo 13** (Misure in materia di valutazione dei dirigenti scolastici), modifica l'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e l'articolo 1, comma

94, della legge 13 luglio 2015, n. 107. La disposizione mira ad assicurare l'adeguamento del sistema di valutazione dei dirigenti scolastici in vista dell'ordinato avvio dell'anno scolastico 2024/2025, in quanto (come rappresentato formalmente dal Dipartimento funzione Pubblica con nota n. 48496- P del 28.07.2023 e dal MEF (IGOP) con nota n. 207676 del 27.07.2023) in assenza di un primo sistema di valutazione operativo, non sarà possibile erogare la quota del Fondo unico nazionale dei dirigenti scolastici destinata alla retribuzione di risultato per l'anno 2024/2025. La norma, pertanto, modifica le disposizioni legislative in materia di sistema di valutazione dei dirigenti scolastici, di cui alla direttiva del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 18 agosto 2016, n. 36, con l'obiettivo di consentire un'oggettiva e trasparente valutazione delle performance individuali sulla base di obiettivi definiti e misurabili, nonché di permettere, in questo modo, l'assegnazione ai dirigenti della retribuzione di risultato in base al raggiungimento degli obiettivi assegnati. In particolare, le modifiche apportate riguardano la soppressione del nucleo di valutazione dei dirigenti scolastici. Inoltre, si specifica che all'interno del Sistema di valutazione adottato con decreto del Ministro siano stabiliti gli indirizzi per la definizione degli obiettivi strategici volti ad assicurare il buon andamento dell'azione dirigenziale e siano individuati soggetti che intervengono nella procedura di valutazione.

L'**articolo 14** interviene in relazione alla durata del servizio all'estero del personale della scuola, sia nelle scuole italiane all'estero che nelle scuole europee. Ferma restando la disciplina attualmente vigente, di cui al d.lgs 13 aprile 2017, n. 64, che fissa la durata del servizio all'estero in due periodi di sei anni nell'arco dell'intera carriera, separati da almeno sei anni di servizio nel territorio nazionale, il comma 1, introducendo due nuovi commi all'articolo 21 del d.lgs 13 aprile 2017, n. 64, attribuisce al personale scolastico una facoltà di optare, in alternativa ai due periodi di sei anni, per un unico periodo di nove anni scolastici nell'arco dell'intera carriera. L'opzione è consentita solo al personale che ha già svolto non più di cinque anni di servizio all'estero, può essere espressa ed eventualmente revocata entro la fine del quinto anno scolastico del primo sessennio di servizio all'estero, e può essere esercitata solo dal personale che può assicurare la copertura del posto per l'intero novennio, salvi i casi di collocamento a riposo. Al comma 2 è prevista una norma transitoria che consente anche al personale in distacco presso le Scuole europee che sia in possesso dei requisiti citati, di esercitare l'opzione di un unico periodo di nove anni scolastici consecutivi, entro quindici giorni dalla data dell'entrata in vigore del decreto-legge.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

L'intervento è compatibile con i principi costituzionali ed è stato predisposto nel rispetto dell'adempimento degli obblighi derivanti dall'ordinamento europeo. Inoltre, appare in linea anche con i principi costituzionali inerenti al diritto allo studio (artt. 33-34 Cost.) e con i principi costituzionali di efficienza ed efficacia dell'attività amministrativa, quali sanciti nell'articolo 97.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

L'intervento appare coerente con le norme relative al trasferimento delle funzioni alle regioni e agli enti locali, in quanto interviene in ambiti attinenti alla competenza esclusiva dello Stato. Inoltre,

l'intervento appare compatibile con l'attuale assetto costituzionale sulla ripartizione delle competenze legislative tra Stato e regioni.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Le norme in esame sono compatibili e rispettano i principi di cui all'art. 118 della Costituzione, in quanto non prevedono e né determinano, sia pure in via indiretta, nuovi o più onerosi adempimenti a carico degli enti locali.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Nelle more della definizione di una nuova disciplina della mobilità dei dirigenti scolastici in sede contrattuale, la materia oggetto dell'intervento forma oggetto di provvedimenti di rilegificazione e introduce, peraltro, un meccanismo di semplificazione normativa del procedimento di mobilità, laddove prevede che per lo svolgimento delle operazioni di mobilità non sono richiesti gli assensi degli uffici scolastici regionali interessati, salvo in caso di esubero di personale per il triennio indicato o per la necessità di eseguire provvedimenti giurisdizionali dai quali consegua l'immissione in ruolo secondo l'ordine di graduatoria nella regione medesima.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non risulta che siano sottoposti all'esame del Parlamento progetti di leggi specifici relativi alla materia oggetto dell'intervento normativo.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Le previsioni, oggetto dell'intervento, risultano coerenti con i principi fissati in materia dalla giurisprudenza e, proprio al fine di consentire l'esecuzione di provvedimenti giurisdizionali in materia, è disciplinato un meccanismo di conferimento degli incarichi dirigenziali conforme all'esito dei contenziosi che si sono verificati nel tempo.

Non risulta che vi siano giudizi di costituzionalità pendenti sulle medesime o analoghe materie.

PARTE II. Contesto normativo comunitario e internazionale.

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

La proposta in esame non presenta profili di incompatibilità con il diritto dell'Unione europea.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

L'articolo 8, recante misure volte a garantire la continuità dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno, si pone nel rispetto delle indicazioni della giurisprudenza comunitaria in materia di contrasto alle forme di precariato. Sul tema dell'abuso dei contratti a termine si ricorda la procedura di infrazione n. 2014/4231 relativa alla non conformità dell'ordinamento interno rispetto ad alcune disposizioni della direttiva 1999/70/CE.

Per quanto concerne le altre disposizioni, non vi è contrasto con la normativa comunitaria. Non vi sono, infatti, procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo oggetto dell'intervento.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

La proposta oggetto dell'intervento non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o su analogo oggetto.

Non risultano pendenti innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea giudizi vertenti sul medesimo o analogo oggetto.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o su analogo oggetto.

Non risultano pendenti innanzi la Corte europea dei diritti dell'uomo giudizi vertenti sul medesimo o analogo oggetto.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

Per quanto riguarda l'articolo 14, in materia di durata del servizio all'estero del personale della scuola nelle articolazioni del sistema della formazione italiana nel mondo e nelle scuole europee, l'articolo 29 del Regolamento sul personale distaccato delle scuole europee stabilisce un limite massimo di nove anni di servizio consecutivo del personale scolastico all'estero, entro il quale i singoli Stati sono liberi di stabilire anche un periodo inferiore. La regolamentazione prevista dagli Stati firmatari della Convenzione recante Statuto delle scuole europee si pone in linea con la suddetta previsione.

In merito alle altre disposizioni, non vi sono indicazioni al riguardo e, ad oggi, non sono state evidenziate linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III. Elementi di qualità sistematica e redazionale del testo.

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

L'intervento non introduce nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel testo.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

Nel testo si fa ricorso alla tecnica della novella legislativa, modificandosi le seguenti disposizioni:

- l'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66;
- l'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- l'art. 19-quater del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198;
- l'art. 1, comma 94, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
- l'art. 21 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64;
- l'articolo 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, prevedendosi che il decreto annuale del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 1, comma 335 della Legge n. 234/2021 definisca anche il numero delle classi con una percentuale di studenti stranieri, che si iscrivono per la prima volta al sistema nazionale di istruzione e che non sono in possesso delle competenze linguistiche di base in lingua italiana, pari o superiore al 20 per cento degli studenti della classe e il relativo numero dei posti di docente dedicati all'insegnamento della lingua italiana.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

L'intervento non produce effetti abrogativi impliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

L'**articolo 12**, concernente la mobilità straordinaria dei dirigenti scolastici, ha un effetto derogatorio della contrattazione collettiva vigente.

Per quanto concerne le altre disposizioni, nel testo non ci sono disposizioni aventi effetti retroattivi di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non risultano altre deleghe aperte sul medesimo oggetto anche a carattere integrativo o correttivo.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

La proposta oggetto dell'intervento prevede l'adozione di:

- a) un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito previo parere del Ministero dell'Università e della Ricerca, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con il quale sono definiti: il profilo professionale del docente specializzato, i contenuti dei crediti formativi dei percorsi di formazione attivati ai sensi del presente articolo, i requisiti e le modalità per l'attivazione dei percorsi, i costi massimi, nonché l'esame finale e la composizione della commissione esaminatrice dell'esame finale; i criteri per regolare l'accesso ai percorsi per i casi in cui le domande di partecipazione ai percorsi medesimi eccedono il fabbisogno;
- b) un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di concerto con il Ministero dell'Università e della Ricerca da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con il quale sono definiti: i criteri di ammissibilità dei titoli e i corrispondenti requisiti di qualità, nonché i contenuti formativi dei percorsi, i costi massimi, nonché le modalità e i termini di presentazione delle domande di partecipazione, l'esame finale dei percorsi e la composizione della commissione esaminatrice dell'esame finale;
- c) decreto annuale del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 1, comma 335, della legge n. 234/2021, che definisca anche il numero delle classi con una percentuale di studenti stranieri, che si iscrivono per la prima volta al sistema nazionale di istruzione e che non sono in possesso delle competenze linguistiche di base in lingua italiana, pari o superiore al 20 per cento degli studenti della classe e il relativo numero dei posti di docente dedicati all'insegnamento della lingua italiana. Il decreto dovrà essere adottato prima dell'avvio dell'anno scolastico 2025/2026, a decorrere dal quale troverà applicazione la misura di cui al comma 1 della proposta (assegnazione di un docente dedicato all'insegnamento dell'italiano per stranieri);
- d) un decreto per la definizione dei tassi di presenza di alunni stranieri, che non sono in possesso delle competenze linguistiche di base in lingua italiana, nonché le modalità di partecipazione al Programma Nazionale "PN Scuola e competenze 2021-2027". Il decreto dovrà essere adottato in tempo utile per l'attuazione delle misure di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 11 (potenziamento attività extracurricolari e verifica delle competenze in ingresso in lingua italiana) nell'anno scolastico 2024/2025;
- e) un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, ai sensi dell'articolo 25, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della proposta normativa.

L'articolo 12 non prevede l'adozione di atti normativi successivi attuativi, ma implica la necessità che siano avviati i procedimenti amministrativi di mobilità e di immissione in ruolo.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di

commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Per la predisposizione del provvedimento in esame sono stati utilizzati i dati già in possesso del Ministero dell'istruzione e del merito e dell'ISTAT, ritenuti congrui e sufficienti.

Per la predisposizione dell'articolo 14 sono stati utilizzati i dati in possesso del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Disposizioni in materia di università e ricerca: articolo 15 (Disposizioni urgenti per lo svolgimento dell'attività di ricerca) e **articolo 16** (Misure urgenti per la razionalizzazione e il potenziamento della struttura di supporto al Commissario straordinario per gli alloggi universitari).

Referente ATN: Ufficio legislativo del Ministero dell'università e della ricerca.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) **Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.**

Oggetto della presente Relazione sono gli articoli 15, recante «*Disposizioni urgenti per lo svolgimento dell'attività di ricerca*», e 16, recante «*Misure urgenti per la razionalizzazione e il potenziamento della struttura di supporto al Commissario straordinario per gli alloggi universitari*», inseriti nel Capo VI, rubricato «*Disposizioni urgenti in materia di università e di ricerca*».

La proroga, di cui all'articolo 15, scaturisce dalla necessità, nelle more della definizione di figure contrattuali attinenti al cd. pre-ruolo universitario, di offrire a giovani laureati, selezionati dai singoli atenei, la possibilità di operare nel campo della ricerca, in coerenza con il programma del governo che ha come obiettivo di promuovere, senza soluzione di continuità, lo svolgimento dell'attività di ricerca.

Con la novella di cui all'articolo 16 si intende, invece, raggiungere l'obiettivo di garantire il corretto funzionamento della struttura di supporto al Commissario straordinario degli alloggi universitari e conseguentemente il raggiungimento degli obiettivi di cui alla Missione 4, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

2) **Analisi del quadro normativo nazionale**

Le norme proposte, trattandosi di una proroga (articolo 15) e della modifica dell'articolazione organizzativa di una struttura di supporto (articolo 16), non presentano aspetti di contrasto con il quadro normativo nazionale vigente.

3) **Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti**

Le disposizioni di cui all'articolo 15 e 16 incidono, rispettivamente, sull'articolo 14, comma 6-*quaterdecies*, primo periodo, del decreto legge n. 36 del 30 aprile 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 79 del 29 giugno 2022, e sull'articolo 5 del decreto-legge n. 19 del 2 marzo 2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 56 del 29 aprile 2024.

4) **Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali**

Le disposizioni di competenza sono compatibili con l'attuale assetto costituzionale inerente al riparto delle competenze tra Stato italiano e Unione europea, segnatamente con l'articolo 117 della Costituzione, nonché con il diritto allo studio, costituzionalmente tutelato.

5) **Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.**

Le norme proposte non presentano aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli altri enti locali.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 118, primo comma, della Costituzione. Le disposizioni non prevedono né determinano, sia pure in via indiretta, nuovi o più onerosi adempimenti a carico degli enti locali.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Trattandosi di uno schema di decreto-legge, l'intervento non contiene rilegificazioni né la materia disciplinata è stata oggetto di rilegificazione.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non risultano progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità nelle materie interessate dal presente intervento normativo.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Le norme di competenza sono compatibili con l'ordinamento europeo.

11) Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Le materie oggetto delle disposizioni normative di competenza non sono oggetto di procedura di infrazione.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

La normativa recata dall'intervento è compatibile con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non vi sono linee prevalenti della giurisprudenza al riguardo, né risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea relativamente al medesimo o ad analogo oggetto.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sulle medesime o analoghe materie in oggetto, ovvero orientamenti giurisprudenziali sovranazionali che impongano la necessità di specifico adeguamento normativo da parte dell'ordinamento nazionale.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

Il carattere specifico delle misure contemplate dall'intervento non consente di fornire indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sulla medesima materia a livello europeo, salvo il rispetto del principio generale della non discriminazione.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Nelle norme di competenza non sono contenute nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

I riferimenti normativi contenuti nel testo sono stati verificati e risultano corretti e aggiornati.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

Le disposizioni normative di competenza fanno ricorso alla tecnica della novella legislativa.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Non risultano effetti abrogativi impliciti, né norme abrogative espresse.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Non risultano disposizioni aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Non sono previsti provvedimenti attuativi successivi.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Per la predisposizione del provvedimento in esame sono stati utilizzati i dati già in possesso del Ministero dell'università e della ricerca, ritenuti congrui e sufficienti; non si è reso, quindi, necessario fare ricorso ad altre basi informative.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

TITOLO: DECRETO-LEGGE 31 maggio 2024, n. 71 - Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca.

Amministrazioni competenti: Presidente del Consiglio dei ministri; Ministri: per lo sport e i giovani; dell'istruzione e del merito; dell'università e della ricerca; delle infrastrutture e dei trasporti; per le disabilità.

Per gli articoli da 1 a 4, 5, comma 1, e 15-16 è stata concessa l'esenzione dall'AIR ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n. 169.

La presente analisi di impatto della regolamentazione è redatta ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del DPCM n. 169/2017 secondo il quale *“Per interventi normativi che riguardano diversi settori o materie, l'AIR è svolta distintamente per ciascun settore o materia. In tal caso, l'Amministrazione proponente redige la relazione AIR generale che si compone delle singole relazioni AIR settoriali o per materia. Per interventi normativi proposti congiuntamente da due o più Amministrazioni, l'AIR è svolta dalle amministrazioni co-proponenti per i rispettivi profili di competenza. Le stesse amministrazioni provvedono a redigere un'unica relazione AIR”*.

Le relazioni AIR settoriali sono state predisposte ai sensi dell'articolo 10 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n. 169, forma semplificata prevista per i decreti-legge.

Ordine di riporto delle relazioni AIR settoriali, parti della Relazione AIR generale.

- 1) Disposizioni in materia di istruzione: **articoli 6-14.**

CAPO II “DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SOSTEGNO DIDATTICO AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ”

ARTICOLO 6 “Potenziamento dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità”

ARTICOLO 7 “Percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per i possessori di titolo conseguito all'estero, in attesa di riconoscimento”

ARTICOLO 8 “Misure finalizzate a garantire la continuità dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno”

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

In questa sezione si descrive il contesto in cui si inserisce l'intervento normativo. Si illustrano le esigenze e le criticità di tipo normativo, amministrativo, economico, sociale e ambientale constatate nella situazione attuale, anche tenuto conto del mancato conseguimento degli effetti attesi da altri provvedimenti. Si riportano, inoltre, le evidenze di tipo quantitativo che hanno supportato l'analisi, anche con riferimento al numero dei potenziali destinatari, pubblici e privati, dell'intervento, indicando le fonti informative utilizzate.

Il Capo II del presente decreto-legge scaturisce dalla necessità di incrementare il numero di docenti specializzati sul sostegno didattico agli alunni con disabilità. Il settore del sostegno didattico, infatti, da anni, fatica ad assicurare la necessaria copertura del crescente fabbisogno di docenti specializzati, tanto che, in alcuni territori, per coprire tutti i posti di sostegno “in deroga”, si è costretti a ricorrere anche a supplenti privi del relativo diploma di specializzazione.

Per meglio comprendere la detta esigenza è necessario analizzare alcuni dati significativi risultanti dal “Rapporto ISTAT 2024 sull'inclusione scolastica degli alunni con disabilità”, riguardanti, da un lato, un costante aumento degli alunni con disabilità, e, dall'altro, la forte carenza degli insegnanti specializzati sul sostegno. Infatti, nell'anno scolastico 2022/2023, si registra nelle scuole del sistema nazionale di istruzione un numero complessivo di circa 338.000 alunni con disabilità a fronte di circa 228.000 docenti di sostegno.

Anno scolastico	Totale alunni con disabilità	Percentuale alunni con disabilità rispetto all'a.s. precedente	Totale insegnanti per il sostegno	Rapporto alunno - insegnante
2022/2023	338 mila	+7%	228 mila	1,6 alunni per ogni insegnante di sostegno

Alla carenza di docenti specializzati si affianca spesso un ritardo nell'assegnazione: a un mese dall'inizio della scuola, infatti, circa il 12% degli insegnanti per il sostegno non risulta ancora assegnato. Tale quota sale al 14% nelle regioni del Nord mentre scende al di sotto del valore nazionale nelle scuole del Mezzogiorno attestandosi all'11%.

Inoltre, è ancora forte la discontinuità nella didattica: per l'anno scolastico 2022/2023 la quota di alunni con disabilità che ha cambiato insegnante per il sostegno rispetto all'anno precedente è pari al 59,6%, sale al 62,1% nelle secondarie di primo grado e raggiunge il 75% nelle scuole dell'infanzia. Il fenomeno è piuttosto stabile su tutto il territorio e sembra consolidarsi nel tempo, non si riscontrano,

infatti, differenze rispetto al passato. Una quota non trascurabile di alunni (9%) ha, inoltre, cambiato insegnante per il sostegno nel corso dell'anno scolastico, anche in questo caso non si riscontrano differenze significative sul territorio e tra gli ordini scolastici. A livello nazionale, il rapporto alunno-insegnante, pari a 1,6 alunni per ogni insegnante per il sostegno (fonte MIUR), è migliore di quello previsto dalla Legge 244/2007 che raccomanda un rapporto pari a 2.

In tema di continuità didattica, il quadro normativo di riferimento è delineato dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante “*Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107*”. Nello specifico, l'articolo 14 reca la disciplina relativa alla “*continuità del progetto educativo e didattico*”, la quale è garantita dal personale della scuola, dal Piano per l'inclusione e dal PEI (accertata la condizione di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica).

Tuttavia, la continuità didattica è rimasta negli anni solo un buon proposito, poiché la figura dell'insegnante di sostegno si è ritrovata a fare i conti con assegnazioni improbabili e trasferimenti che condizionano, e non poco, la possibilità di svolgere al meglio il proprio compito di collante ed educatore, compromettendo la funzione - propria del docente di sostegno - di ponte tra lo studente e la classe.

Tanto premesso, attualmente, dai dati in possesso del Ministero dell'istruzione e del merito, nel sistema scolastico, si rilevano circa 85 mila docenti privi di specializzazione sul sostegno. Ciò significa che vi sono oltre 136 mila alunni che non hanno la possibilità di essere seguiti da docenti specializzati sul sostegno (applicando il parametro del 1.6 di docenti per alunno con disabilità).

Anno Scolastico	Posti sostegno organico di fatto	Supplenti sostegno	di cui Specializzati	di cui non Specializzati	CICLO TFA	POSTI
					IX - DM 583 2024 e DM 642 del 2024	31.767
					VIII - DM 694 del 2023 e Avviso 6 giugno	28.986
23/24	234.460	121.204	36.662	84.542	VII - DM 33 del 2022	25.874
22/23	220.061	118.111	27.835	90.276	VI - DM 755 del 2021	22.000
21/22	197.204	110.658	20.319	90.339	V DM 95 del 2020	19.585
20/21	184834	104.087	17.904	86.183	IV - DM 92 del 2019	14.224
19/20	177092	91383	11.232	80.151		
18/19	165970	80.332	9.688	70.644	III - DM 141 03/17	9 949

Organico di diritto e organico di fatto su posto di sostegno ¹ a livello nazionale									
A.S.	2022/23			2023/24			2024/25		
REGIONE	Posti Decreto OD	Deroghe	Totale OF	Posti Decreto OD	Deroghe	Totale OF	Posti Decreto OD	Deroghe	Totale OF
Abruzzo	3.038	3.213	6.251	3.249	3.535	6.784	3.249		
Basilicata	1.180	436	1.616	1.229	434	1.663	1.229		
Calabria	4.420	3.569	7.989	4.661	3.551	8.212	4.661		
Campania	14.917	9.818	24.735	15.765	10.878	26.643	15.765		
Emilia - Romagna	7.167	6.246	13.413	7.841	7.029	14.870	7.841		
Friuli	1.589	1.410	2.999	1.730	1.451	3.181	1.730		
Lazio	12.811	10.195	23.006	13.660	11.149	24.809	13.660		
Liguria	2.674	2.048	4.722	2.908	2.343	5.251	2.908		

¹ I posti di O.F. sono definiti come somma dei posti interi + spezzoni orari rapportati + Potenziamento

Lombardia	17.043	13.231	30.274	18.972	13.960	32.932	18.972		
Marche	3.068	2.895	5.963	3.300	2.803	6.103	3.300		
Molise	756	578	1.334	783	579	1.362	783		
Piemonte	7.267	9.697	16.964	7.838	10.315	18.153	7.838		
Puglia	9.795	8.096	17.891	10.357	8.284	18.641	10.357		
Sardegna	3.283	3.931	7.214	3.552	3.885	7.437	3.552		
Sicilia	13.137	12.288	25.425	13.954	12.946	26.900	13.954		
Toscana	5.939	8.070	14.009	6.511	7.524	14.035	6.511		
Umbria	1.598	2.192	3.790	1.754	2.424	4.178	1.754		
Veneto	7.488	4.978	12.466	8.106	5.200	13.306	8.106		
Totale	117.170	102.891	220.061	126.170	108.290	234.460	126.170	0	0

Il succedersi negli ultimi anni di molteplici interventi riformatori sul tema del reclutamento, la protratta assenza di percorsi abilitanti per il “posto comune” (carezza bilanciata, solo episodicamente, da concorsi straordinari e abilitanti), la evidente incongruità dell’offerta formativa universitaria nell’ambito del TFA (sia in termini di numeri assoluti sia – e soprattutto – per la enorme differenziazione territoriale della stessa) sono le cause principali dell’attuale insostenibilità del sistema di reclutamento del sostegno, la cui conseguenza finale si ripercuote, inevitabilmente, sulla continuità didattica e, dunque, sul servizio reso agli studenti con disabilità.

In particolare, il monitoraggio del MIM ha rilevato un disallineamento tra fabbisogno di docenti specializzati e l’offerta formativa universitaria, non tanto in termini assoluti quanto in termini di distribuzione su territorio nazionale, che appare marcatamente disomogenea. Difatti, nell’ambito dell’autorizzazione complessiva ad avviare percorsi formativi per 90.000 unità per gli anni 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, l’offerta formativa universitaria nel triennio ha attivato un totale di 87.217 posti, così distribuiti:

VII ciclo TFA: 25.874 posti;

VIII ciclo TFA: 29.026 posti;

IX ciclo TFA: 32.317 posti; percorso attualmente in fase di conclusione.

Il forte sbilanciamento dell’offerta risulta evidente confrontando il numero dei posti attivati nelle regioni Calabria, Campania e Sicilia con quello di tutte le regioni del nord²:

² Non sono presenti nel conteggio i dati relativi alla Valle d’Aosta e al Trentino-Alto Adige, regioni che non rientrano nella diretta gestione del Ministero dell’istruzione e del merito e i cui dati sono conteggiati nella voce “Altre regioni”.

AREA	Scuola dell'infanzia	Scuola primaria	Scuola secondaria di primo grado	Scuola secondaria di secondo grado	TOTALE
Altre regioni	1437	2373	3702	4782	12294
Nord	269	1036	1359	1366	4030
Calabria/Campania/Sicilia	870	1910	2670	4100	9550
Totale complessivo	2576	5319	7731	10248	25874

VIII CICLO

AREA	Scuola dell'infanzia	Scuola primaria	Scuola secondaria di primo grado	Scuola secondaria di secondo grado	TOTALE
Altre regioni	1200	2245	4269	6293	14007
Nord	210	785	1455	1625	4075
Calabria/Campania/Sicilia	847	1838	2992	5267	10944
Totale complessivo	2257	4868	8716	13185	29026

IX CICLO

AREA	Scuola dell'infanzia	Scuola primaria	Scuola secondaria di primo grado	Scuola secondaria di secondo grado	TOTALE
Altre regioni	1377	2553	4527	7362	15819
Nord	236	855	1605	1629	4325
Calabria/Campania/Sicilia	905	1744	3292	6232	12173
Totale complessivo	2518	5152	9424	15223	32317

Nelle tre annualità considerate, l'offerta formativa di tutte le regioni del nord è pari rispettivamente al 15,58% (VII ciclo), al 14,04% (VIII ciclo) e al 13,38 % (IX ciclo) del totale nazionale, restando sostanzialmente invariata in termini di numeri assoluti; l'offerta delle regioni Calabria, Campania e Sicilia rappresenta da sola rispettivamente il 36,91%, il 37,7% e il 37,67% del totale nazionale, con un continuo incremento in termini di numeri assoluti, che determina una forbice in progressivo allargamento nel triennio rispetto ai dati del nord.

Con riguardo al fabbisogno di copertura dei posti vacanti funzionale al reclutamento a tempo indeterminato, gli effetti della distribuzione territoriale dell'offerta formativa si sono manifestati con massima evidenza da ultimo nelle iscrizioni alle procedure concorsuali ordinarie bandite con DD.DD.GG. n. 2575 e 2576 del 6 dicembre 2023 dalle quali è emersa una marcatissima discrepanza tra la distribuzione territoriale delle disponibilità e la distribuzione degli aspiranti. In particolare, nelle regioni del nord la situazione è risultata la seguente:

Grado di scuola	Candidati	disponibilità	Percentuale disponibilità/candidati	Differenza tra candidati e disponibilità
ADAA	239	806	337,24	-567
ADEE	401	8218	2049,38	-7817
ADMM	1116	3629	325,18	-2513

ADSS	4201	480	11,43	3721
TOTALE	5957	13133	220,46	- 10.897

È evidente un fortissimo sbilanciamento tra “domanda e offerta” che, al termine delle procedure, si tradurrà nel fatto che, quand’anche tutti gli aspiranti iscritti dovessero superare il concorso, 10.897 posti su 13.133 (pari alla somma dei numeri negativi per infanzia, primaria e secondaria di I grado) non saranno assegnabili per carenza assoluta di candidati.

Opposta la situazione nelle tre regioni del sud prese in esame:

Grado di scuola	Candidati	disponibilità	Percentuale disponibilità/candidati	Differenza tra candidati e disponibilità
ADAA	3162	43	1,36	3119
ADEE	7602	132	1,74	7470
ADMM	6473	131	2,02	6342
ADSS	12207	75	0,61	12132
TOTALE	29444	381	1,29	+ 29063

dove i candidati che risulteranno assumibili saranno solo l’1,29% degli aspiranti iscritti, con un’eccedenza 29.063 concorrenti. I dati sopra riportati permettono peraltro di evidenziare un’ulteriore criticità – presente in tutto il territorio nazionale, ma più marcatamente al sud – in merito all’offerta formativa per la scuola secondaria di II grado, che risulta sovradimensionata rispetto all’effettivo fabbisogno, a tal punto che le disponibilità nelle regioni del nord sono l’11,43% dei candidati e nelle regioni del sud lo 0,61% dei candidati.

Con riferimento al fabbisogno di docenti specializzati finalizzato alla copertura dei posti effettivamente disponibili (compresi i posti attivati “in deroga”), i dati delle supplenze per l’anno scolastico 2023/2024 (rilevati in data 8 febbraio 2024) evidenziano le medesime problematiche territoriali, con una carenza di specializzati al nord decisamente marcata:

AREA	Specializzati (ruolo e supplenti)	Supplenti non specializzati	Percentuale non specializzati rispetto a specializzati
<i>Altre regioni</i>	58488	29621	50,64
Nord	36930	53323	144,39
Calabria/Campania/Sicilia	52461	5129	9,78

Più nel dettaglio, per quanto riguarda la scuola primaria e la scuola secondaria di I grado, si conferma un altissimo fabbisogno di specializzati nelle regioni del nord, senza che si evidenzino sostanziali carenze nelle regioni del sud prese in esame:

PRIMARIA

AREA	Scuola primaria - Specializzati (ruolo e supplenti)	Scuola primaria - Supplenti non specializzati	Percentuale non specializzati rispetto a specializzati
<i>Altre regioni</i>	18247	14614	80,09
Nord	10779	26215	243,2
Calabria/Campania/Sicilia	18858	2604	13,81

* Dati ultimo concorso scuola dell'infanzia e primaria dicembre 2023

REGIONE	Grado	CLASSE DI CONCORSO	Denominazione	Posti a Bando	Numero domande	Candidati ammessi all'orale	Ammessi all'orale - posti a bando	Percentuale posti a bando su ammessi all'orale	Posti banditi senza possibilità assunzionale
Emilia Romagna	I Grado	ADMM	sostegno I grado	152	202	146	-6	104,11	6
Liguria	I Grado	ADMM	sostegno I grado	191	16	7	-184	2728,57	184
Lombardia	I Grado	ADMM	sostegno I grado	2.019	530	359	-1660	562,4	1660
Piemonte	I Grado	ADMM	sostegno I grado	733	148	107	-626	685,05	626
Veneto	I Grado	ADMM	sostegno I grado	525	186	120	-405	437,5	405
Totale									2.881

* Dati ultimo concorso scuola secondaria di I grado dicembre 2023

In ragione dell'impossibilità di acquisire facilmente la specializzazione sul sostegno, nelle regioni del Nord è assolutamente considerevole il numero di docenti precari, come si evince chiaramente dalla seguente tabella, con riferimento ai dati della Lombardia, del Veneto, del Piemonte, dell'Emilia-Romagna e della stessa Toscana, che risulta utile incrociare, di seguito, con il dato dell'offerta formativa universitaria del IX ciclo.

Personale con almeno 3 anni di supplenza (180 gg) negli ultimi 5 anni al 2019-20 al 2023-24 ³		Offerta formativa del TFA IX Ciclo
Regione	Personale con almeno 3 anni	
Abruzzo	1.865	860
Basilicata	230	400
Calabria	1.643	3.253
Campania	5.776	4.120
Emilia-Romagna	5.036	845
Friuli	820	290
Lazio	6.333	8.730
Liguria	1.870	330
Lombardia	12.722	1.220
Marche	1.908	610
Molise	353	360
Piemonte	7.462	590
Puglia	4.885	2.750

³ Sono contati solo i servizi su sostegno degli ultimi 5 anni scolastici e NON presenti tra il personale docente o art. 59 a.s.202324

Sardegna	2.822	450
Sicilia	6.544	4.800
Toscana	5.714	1.170
Umbria	1.426	239
Veneto	4.379	250
Totale	71.788	

Inoltre, occorre considerare che il settore del sostegno risente ogni anno di uno svuotamento dei posti non solo per effetto del normale pensionamento degli insegnanti, ma anche per il passaggio di molti docenti dal posto di sostegno al posto comune. Il posto sul sostegno è stato spesso sfruttato dagli aspiranti docenti come un percorso agevolato di immissione nel sistema del reclutamento e di transizione verso la collocazione professionale su posto comune.

Tra le cause di tale fenomeno è possibile considerare anche i ritardi accumulati negli anni in tema di procedure di reclutamento ordinarie, sia sul sostegno che sul posto comune, che sono state contrassegnate da un quadro normativo stratificato e non sempre organico.

Infatti, dal concorso ordinario dell'anno 2000 solo 12 anni più tardi è stata bandita una procedura concorsuale (DDG 24 settembre 2012); nelle more, il reclutamento è avvenuto prevalentemente tramite le Graduatorie Permanenti, trasformatesi poi in Graduatorie ad Esaurimento (GAE). Successivamente, e quindi dal 2012 ad oggi, sono stati banditi esclusivamente i concorsi di seguito elencati:

- in attuazione della 13 luglio 2015, n. 107 sono stati banditi i concorsi ordinari con DDG n. 105 del 2016 per la scuola primaria e dell'infanzia, e n. 106 e n. 107 del 2016 per la scuola secondaria nonché per i posti di sostegno;
- a seguito del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, attuativo della legge n. 107/2015, che introduceva un nuovo modello di reclutamento per la scuola secondaria, è stato emanato un concorso per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado (DDG n. 85 del 2018);
- successivamente con DDG. n. 1546 del 2018, in attuazione del decreto-legge n. 87 del 2018, c.d. decreto dignità, è stata bandita una procedura concorsuale straordinaria per il reclutamento nella scuola dell'infanzia e primaria, su posto comune e di sostegno;
- infine, il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126 ha disciplinato un concorso straordinario per la scuola secondaria (DDG. n. 510 del 2020) da bandire contestualmente al concorso ordinario per scuola dell'infanzia e primaria (DDG n. 498 del 2020) e scuola secondaria di I e II grado (DDG n. 499 del 2020).

Per porre un argine al fenomeno dei docenti specializzati che, immessi in ruolo sul sostegno, allo scadere dei cinque anni di permanenza si trasferiscono su posto comune (lasciando così sguarnite le cattedre di sostegno, che vengono conseguentemente coperte tramite le supplenze) con il CCNI 2022/2025, sono state rideterminate le aliquote dei posti da destinare alle immissioni in ruolo e alla mobilità. Così, per l'a.s. 2024/2025, il trasferimento provinciale da sostegno a posto comune è previsto solo sul 50 per cento dei posti disponibili.

Dalla rielaborazione dei dati a seguito degli esiti della mobilità dell'a.s. 2023/2024, per calcolare le disponibilità complessive sull'organico di diritto per le immissioni in ruolo e le supplenze annuali nei diversi gradi di scuola, risultano disponibili 74.664 posti, tra comuni e di sostegno. Dai dati emerge che la gran parte delle cattedre vacanti su posti di sostegno si registra nella scuola primaria. Nella secondaria di primo e secondo grado sono allocate la gran parte delle cattedre vacanti su posto comune.

Pertanto, nonostante i numerosi interventi normativi – come, ad esempio, la procedura straordinaria da prima fascia GPS sostegno - volti a superare le criticità legate alla carenza di docenti specializzati sul sostegno, e quindi a migliorare l'azione educativa degli alunni più vulnerabili, si continua a

registrare una carenza diffusa di tali docenti nelle scuole del primo e del secondo ciclo, oltre che una distribuzione non adeguata alle esigenze dei territori e al reale fabbisogno da loro espresso.

Di seguito, una panoramica dei dati sulle immissioni in ruolo dei docenti di sostegno di cui ai paragrafi precedenti, con indicato in grassetto, in particolare, la quota di assunzioni effettuata sulla base delle procedure straordinarie di nomine da GPS (c.d. “art. 59”).

Anno scolastico	Docenti				Docenti di sostegno			
	Annuali	Spesa	Fino al termine	Spesa	Annuali	Spesa	Fino al termine	Spesa
2017-18	20.459		114.566		8.807		57.786	
2018-19	29.190		127.826		10.205		66.242	
2019-20	37.720		148.094		11.353		79.164	
2020-21	65.187		147.220		18.185		85.548	
2021-22	67.497		157.461		26.509		95.755	
Di cui art. 59	12.059				11.397			
2022-23	65.705		168.871		26.264		103.034	
Di cui art. 59	20.234				12.033			
2023-24	54.973		177.663		25.054		111.432	
Di cui art. 59	17.163				12.119			

Fonte: Relazione annuale della Corte dei Conti

Accanto alle predette inefficienze del sistema è emerso anche il fenomeno dei titoli esteri di specializzazione sul sostegno ed il connesso contenzioso.

Al riguardo, si fornisce un quadro complessivo, in termini meramente quantitativi, circa le istanze di riconoscimento delle abilitazioni all’insegnamento conseguite all’estero, presentate all’Amministrazione ai sensi della direttiva 2005/36/CE, come modificata dalla direttiva 2013/55/UE, nonché una previsione dei tempi stimati per l’emissione dei provvedimenti conclusivi e per lo smaltimento del contenzioso amministrativo sotteso al riconoscimento di detti titoli.

Ad oggi, l’Amministrazione sono in attesa di riconoscimento un totale di 12656 istanze.

Per quel che concerne lo stato di lavorazione delle suddette istanze, si rappresenta che, dall’ultimo monitoraggio di febbraio 2024, l’Amministrazione, con il supporto fornito dal Centro di informazione sulla mobilità e le equivalenze accademiche (CIMEA), a seguito della convenzione prevista dall’art. 5 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, divenuta concretamente operativa a partire dal 20 novembre 2023, ha avviato l’istruttoria per 1.163 istanze, di cui:

- 886 istanze con cui viene richiesto il riconoscimento esclusivamente su posto comune;
- 69 istanze con cui viene richiesto contestualmente il riconoscimento su posto comune e su sostegno;
- 208 istanze con cui viene richiesto il riconoscimento esclusivamente su sostegno.

Giova, inoltre, evidenziare che le 1.163 istruttorie già avviate dall’Amministrazione sono prodromiche all’esecuzione di altrettante sentenze avverso il silenzio inadempimento pronunciate dal giudice amministrativo.

L’Amministrazione, oltre ad aver avviato l’istruttoria, come si è già detto, per 1.163 istanze, ai fini dell’emissione dei provvedimenti conclusivi in esecuzione di altrettante sentenze avverso il silenzio inadempimento, ha parimenti organizzato la predisposizione dei provvedimenti da adottare in esecuzione di ulteriori 97 sentenze di ottemperanza.

Si evidenzia che l’Amministrazione ha contestualmente proceduto all’esecuzione di centinaia di pronunciamenti del giudice amministrativo aventi ad oggetto il riconoscimento di titoli sul sostegno conseguiti in Romania e in Spagna.

In ottemperanza a detti pronunciamenti, in particolare, a partire dal mese di dicembre 2023, sono stati emessi 45 decreti di rigetto di istanze relative a titoli sul sostegno conseguiti in Romania e Spagna, la cui redazione risulta gravata da ulteriori oneri istruttori, essendo necessaria l'acquisizione del parere endoprocedimentale del Ministero dell'università e della ricerca, che integra la articolata comparazione, svolta da questa Amministrazione, tra il percorso formativo svolto all'estero e la formazione necessaria in Italia per accedere alla professione di docente specializzato sul sostegno, in ossequio ai principi stabiliti dalle sentenze n. 18, 19, 20, 21 e 22 del 2022, pronunciate dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato. La legittimità di detti provvedimenti è stata recentemente confermata dal giudice amministrativo (cfr. sentenza TAR n. 19084/2023; sentenza TAR n. 19912/2023; ordinanza CDS n. 3879/2023; sentenza CDS n. 10745/2023), che ha riconosciuto la piena conformità di tali provvedimenti ai principi enunciati dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato.

Alla luce del quadro sopra ricostruito, si rende, pertanto, necessario e urgente affrontare e risolvere le criticità connesse alla forte carenza di docenti specializzati sul sostegno, per rafforzare l'azione educativa in favore degli alunni più vulnerabili.

A tal fine, il presente decreto-legge, all'articolo 6, per incrementare il numero dei docenti specializzati sul sostegno, prevede che, in aggiunta ai percorsi universitari TFA Sostegno, la specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità potrà essere conseguita, sino al 31 dicembre 2025, anche mediante il superamento di percorsi attivati dall'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE) e destinati a coloro che hanno già maturato un'esperienza significativa su posto di sostegno. I medesimi percorsi potranno essere attivati in ogni caso anche dalle università autonomamente o in convenzione con INDIRE.

Inoltre, all'articolo 7, è previsto che, in sede di prima applicazione, l'iscrizione ai "percorsi INDIRE" è consentita anche a coloro che hanno conseguito, presso una università estera legalmente accreditata nel Paese di origine o altro organismo abilitato all'interno dello stesso, un titolo di specializzazione sul sostegno, e abbiano pendente, oltre il termine di legge, il procedimento di riconoscimento del titolo ovvero abbiano in essere un contenzioso relativo al medesimo procedimento, previa rinuncia ad ogni istanza di riconoscimento.

Infine, l'articolo 8 mira a garantire la continuità didattica a beneficio degli alunni con disabilità anche nel caso di docenti non di ruolo. Infatti, nel caso in cui, pur a fronte delle politiche assunzionali sopra richiamate, dovesse esserci ancora esigenza della nomina di un docente "precario", è prevista la possibilità di ottenere, su richiesta della famiglia dell'alunno con disabilità, la conferma del docente in servizio nel precedente anno scolastico, previa valutazione da parte del dirigente scolastico e nell'interesse del discente. La conferma viene disposta prioritariamente nei confronti dei docenti in possesso dello specifico titolo di specializzazione per l'insegnamento agli alunni con disabilità.

Di seguito, una panoramica dei destinatari della misura.

Alunni con disabilità per regione e livello scolastico _ Scuole Statali _A.S. 2023/2024 (fonte: Ministero dell'istruzione e del merito – dati relativi a "Organico di Fatto a chiusura funzioni")					
Regione	Infanzia	Primaria	Secondaria di I grado	Secondaria di II grado	Totale
Piemonte	1.561	7.325	5.383	5.976	20.245
Lombardia	4.390	25.734	18.499	12.798	61.421
Veneto	1.348	9.186	6.061	5.197	21.792
Friuli Venezia-Giulia	327	1.857	1.314	1.229	4.727
Liguria	665	2.841	2.179	2.669	8.354
Emilia-Romagna	1.332	8.380	5.526	7.113	22.351
Toscana	1.176	5.753	4.607	6.815	18.351
Umbria	500	1.723	1.212	1.746	5.181

Marche	856	2.944	1.816	2.511	8.127
Lazio	2.421	12.946	8.351	8.829	32.547
Abruzzo	796	2.820	1.959	2.458	8.033
Molise	80	481	339	488	1.388
Campania	2.851	12.161	8.939	9.693	33.644
Puglia	1.861	7.565	5.394	7.092	21.912
Basilicata	250	741	489	772	2.252
Calabria	1.078	3.498	2.532	3.169	10.277
Sicilia	2.671	11.913	8.412	8.273	31.269
Sardegna	652	2.946	2.427	3.289	9.314
Totale	24.815	120.814	85.439	90.117	321.185

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

In questa sezione si riportano gli obiettivi che hanno guidato la formulazione dell'intervento normativo, gerarchicamente e temporalmente articolati e coerenti con i problemi di cui alla sezione 1

Obiettivo generale:

Il provvedimento mira ad ampliare l'organico dei docenti di sostegno specializzati attraverso l'introduzione - in aggiunta all'offerta formativa universitaria - di nuovi percorsi di specializzazione, erogati da INDIRE (o dalle università), con contenuti mirati e differenziati rispetto al "TFA Sostegno" poiché destinati ai docenti "precari" che da anni già svolgono questo ruolo, seppur privi di specializzazione, nonché a garantire la continuità didattica agli alunni con disabilità anche nel caso di docenti non di ruolo, mediante la possibilità, su richiesta della famiglia, previa valutazione da parte del dirigente scolastico, di ottenere la conferma, su base volontaria del docente di sostegno, in servizio nell'anno scolastico precedente.

Obiettivo specifico perseguito:

- assorbire il precariato storico sui posti di sostegno.
Con l'attivazione dei nuovi percorsi formativi si stima di ridurre, entro la finestra temporale considerata (31 dicembre 2025), il numero dei docenti precari su posto di sostegno – che per l'a.s. 2023/2024 ammontano a circa 71.000 - poiché i medesimi soggetti una volta specializzati potranno inserirsi in I fascia GPS, e quindi essere destinatari della procedura di immissione in ruolo, prevista anch'essa fino al 31 dicembre 2025, con conseguente diminuzione del numero di posti assegnati a supplenza annuale.
- deflazionare le istanze di riconoscimento dei titoli esteri di specializzazione sul sostegno, tenendo presente che per l'a.s. 2023/2024 si registrano oltre 12 mila istanze in attesa di riconoscimento.

2.2 Indicatori

Si riportano gli indicatori, preferibilmente quantitativi, associati agli obiettivi.

Sulla base degli obiettivi di cui al punto 2.1, saranno utilizzati i seguenti indicatori:

- il numero dei nuovi percorsi attivati da INDIRE (o dalle Università) e il numero dei posti autorizzati per l'a.s. 2024/2025, sulla base del fabbisogno individuato dal MIM e, conseguentemente, il numero dei docenti specializzati entro il 31 dicembre 2025 mediante i medesimi percorsi;
- aumento del numero di docenti di sostegno che vengono confermati nel medesimo posto per l'anno scolastico successivo;
- numero di immissioni in ruolo da I fascia GPS o elenchi aggiuntivi per l'a.s. 2025/2026;
- numero delle rinunce alle istanze del riconoscimento del titolo di specializzazione conseguito all'estero (a cui farà seguito una proporzionale deflazione del contenzioso amministrativo).

3. VALUTAZIONE DELL'INTERVENTO NORMATIVO

3.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

Si descrivono e, ove possibile, si quantificano i principali impatti (benefici e costi attesi) per ciascuna categoria di destinatari di cui alla sezione 1 e per la collettività, specificandone la distribuzione temporale.

L'intervento consente ai docenti che hanno già tre annualità di servizio presso le istituzioni scolastiche statali o presso le scuole paritarie per un totale di 71.788 di iscriversi ai nuovi percorsi per l'acquisizione della specializzazione sul sostegno. I medesimi soggetti successivamente potranno utilizzare il titolo di specializzazione al fine dell'inserimento in I fascia GPS, che, a sua volta, fino al 31 dicembre 2025, dà la possibilità di essere assunti in ruolo, secondo quanto previsto dal DL PNRR 4, nel caso residuino posti di sostegno non assegnati dallo scorrimento delle graduatorie di merito.

Personale con almeno 3 anni di supplenza (180 gg) negli ultimi 5 anni al 2019-20 al 2023-24 ⁴	
Regione	Personale con almeno 3 anni
Abruzzo	1.865
Basilicata	230
Calabria	1.643
Campania	5.776
Emilia-Romagna	5.036
Friuli	820
Lazio	6.333
Liguria	1.870
Lombardia	12.722
Marche	1.908
Molise	353

⁴ Sono contati solo i servizi su sostegno degli ultimi 5 anni scolastici e NON presenti tra il personale docente o art. 59 a.s.202324

Piemonte	7.462
Puglia	4.885
Sardegna	2.822
Sicilia	6.544
Toscana	5.714
Umbria	1.426
Veneto	4.379
Totale	71.788

Docenti inseriti nella Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) su posto di sostegno	
I Fascia (Docenti specializzati)	II Fascia (Docenti specializzati)
115.295	52.182

Inoltre, dal combinato disposto dell'articolo 5 con le norme esistenti, l'intervento consentirà, a coloro che sono in possesso di titolo estero sul sostegno e che hanno presentato domanda di riconoscimento dello stesso, per un totale di 12.656 candidati, di conseguire la specializzazione attraverso il TFA sostegno INDIRE - previa rinuncia del riconoscimento del titolo conseguito all'estero - durante l'a.s. 2024/2025, e di consolidare la loro posizione a pieno titolo nella prima fascia GPS.

Docenti in possesso di titolo estero sul sostegno	
Titolo riconosciuto	In attesa di riconoscimento
518	12656

Il fenomeno per il quale i supplenti su posti di sostegno possano essere confermati con precedenza assoluta sul medesimo posto dell'anno precedente comporta notevoli impatti sociali, considerato che la garanzia – per gli alunni con disabilità – della figura dello stesso docente per la durata di tutto il ciclo scolastico contribuirebbe notevolmente al successo formativo.

3.2 Impatti specifici

Si riporta la eventuale valutazione dei seguenti impatti:

- A. Effetti sulle PMI (Test PMI)
- B. Effetti sulla concorrenza
- C. Oneri informativi
- D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

L'intervento regolatorio non produce effetti sul sistema delle PMI.

Non si evidenziano vincoli di natura giuridico-normativa, né tantomeno di ordine organizzativo o economico-finanziario che impediscano le innovazioni proposte. L'intervento non prevede nuovi o maggiori oneri amministrativi né per cittadini né per le imprese, rispetto a quelli previsti dalla normativa vigente.

L'intervento consente di ridurre i contenziosi sui titoli esteri.

L'intervento non produce effetti sul sistema della concorrenza.

L'intervento rispetta l'adeguamento ai principi e alla normativa comunitaria in materia di lavoro nella pubblica amministrazione, come interpretati dalla Corte di giustizia europea.

- Numero istituzioni scolastiche statali (a.s. 2023/2024): 8.089
- Numero alunni con disabilità frequentanti le scuole statali (a.s. 2023/2024): 321.185

4. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

4.1 Attuazione

Si illustra la valutazione delle condizioni giuridiche, organizzative, finanziarie, economiche, sociali e amministrative che possono incidere in modo significativo sulla concreta attuazione dell'intervento e sulla sua efficacia. Sono indicati i soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio, specificandone le rispettive funzioni.

Soggetti attivi dell'attuazione degli interventi regolatori in esame sono il Ministero dell'istruzione e del merito, attraverso le competenti Direzioni generali e Istituto Nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE) e le Università, per gli aspetti di loro rispettiva competenza.

4.2 Monitoraggio

Si descrive il sistema di monitoraggio dell'intervento, specificando i soggetti responsabili, le modalità e la periodicità con cui saranno raccolti ed elaborati i dati e le informazioni relative agli indicatori di cui alla Sez. 1. Tali informazioni sono utilizzate anche ai fini della Vir.

Il controllo ed il monitoraggio relativi agli interventi regolatori avverranno attraverso l'attività dei competenti uffici del Ministero dell'istruzione e del merito, anche mediante la sinergia con i soggetti a vario titolo coinvolti nell'intervento.

CAPO III “DISPOSIZIONI URGENTI PER IL REGOLARE AVVIO DELL'ANNO SCOLASTICO 2024/2025”

ARTICOLO 11 “Misure per l'integrazione scolastica degli alunni stranieri”

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

In questa sezione si descrive il contesto in cui si inserisce l'intervento normativo. Si illustrano le esigenze e le criticità di tipo normativo, amministrativo, economico, sociale e ambientale constatate nella situazione attuale, anche tenuto conto del mancato conseguimento degli effetti attesi da altri provvedimenti. Si riportano, inoltre, le evidenze di tipo quantitativo che hanno supportato l'analisi, anche con riferimento al numero dei potenziali destinatari, pubblici e privati, dell'intervento, indicando le fonti informative utilizzate.

La presenza di alunni stranieri in Italia costituisce un dato strutturale che riguarda tutti i livelli del sistema nazionale di istruzione e ha avuto un elevato tasso di crescita, da 100 a oltre 800 mila alunni nell'arco di dieci anni.

Il sistema nazionale di istruzione è improntato alla valorizzazione delle differenze linguistiche e culturali, che vengono poste a fondamento del rispetto reciproco, dello scambio tra le culture e della tolleranza.

L'integrazione scolastica degli alunni stranieri trova la sua fonte normativa nella legge 6 marzo 1998, n. 40, in materia di immigrazione e condizione dello straniero in Italia, in particolare nel Capo II del Titolo V, e nel decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante *“Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”*, che riunisce e coordina le misure in favore dell'accoglienza degli immigrati, ponendo particolare attenzione, nel Capo II del Titolo V, all'integrazione scolastica degli alunni stranieri.

Nello specifico, l'articolo 38 del citato decreto legislativo n. 286/1998 prevede che i minori stranieri siano soggetti all'obbligo scolastico e sia loro garantito il diritto all'istruzione, il diritto di accesso ai servizi educativi, nonché il diritto di partecipazione alla vita della comunità scolastica.

Si prevede, altresì, che l'effettività del diritto allo studio sia garantita dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali, anche mediante l'attivazione di appositi corsi ed iniziative per l'apprendimento della lingua italiana.

Nella ricostruzione del contesto normativo in cui si inserisce la disposizione in esame, occorre richiamare, altresì, l'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, che reca le norme di attuazione delle disposizioni contenute nel testo unico sull'immigrazione, e le *“Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri 2014”* di cui alla Nota MIUR n. 4233 del 19 febbraio 2014, che forniscono indicazioni operative specifiche sulle attività per i neo-arrivati, le fasi della formazione, la valutazione degli studenti stranieri, la specificità delle scuole a forte presenza di alunni stranieri e la formazione del personale scolastico.

Le criticità che con la proposta in esame si intendono superare attengono alla percentuale di studenti stranieri neoiscritti al sistema nazionale di istruzione con scarsi risultati nell'apprendimento della lingua italiana.

Per gli studenti stranieri l'ostacolo linguistico rappresenta uno dei problemi maggiori per l'inserimento in una classe e per la finalizzazione del percorso di apprendimento.

Infatti, le differenze linguistiche sono la causa principale degli insuccessi scolastici e contribuiscono in forte misura a ritardi che incoraggiano gli abbandoni (nella scuola secondaria superiore gli studenti in ritardo di uno o più anni sono il 67%, ma il fenomeno ha una forte consistenza fin dalla scuola primaria e si acuisce progressivamente nei livelli scolastici successivi)

Al riguardo, si evidenzia – sulla base dei dati in possesso del Ministero dell'istruzione e del merito – che:

- 1) nella scuola secondaria di I grado - all'esito degli scrutini dell'anno scolastico 2022/2023 - la percentuale di studenti italiani che hanno riportato in italiano un voto pari o inferiore a 4 è pari allo 0,30%, percentuale che sale all'1,12% per gli studenti stranieri e che raggiunge l'1,61% per gli studenti stranieri nati all'estero;
- 2) nella scuola secondaria di II grado - all'esito degli scrutini dell'anno scolastico 2022/2023 - la percentuale di studenti italiani che hanno riportato in italiano un voto pari o inferiore a 4 è pari al 2,0%, percentuale che sale al 5,4% per gli studenti stranieri e che raggiunge il 6,3% per gli studenti stranieri nati all'estero.

Inoltre, secondo l'ISTAT, tra i giovani stranieri il tasso di abbandono precoce degli studi è tre volte quello degli italiani (30,1% contro 9,8%) e varia molto a seconda dell'età di arrivo in Italia. Per chi è entrato in Italia tra i 16 e i 24 anni di età la quota raggiunge il 49,6%, scende al 37,0% tra chi aveva 10-15 anni e cala ulteriormente, pur rimanendo elevata (20,8%), tra i ragazzi arrivati entro i primi nove anni di vita.

Infine, secondo la normativa vigente, in ogni centro provinciale per l'istruzione degli adulti (CPIA) devono essere presenti 2 posti di potenziamento ricoperti da docenti specializzati nell'insegnamento di Lingua italiana per discendenti di lingua straniera (classe di concorso A-23). Tale previsione, pur rispondendo alle specifiche esigenze di tali istituti, non consente ad oggi un adeguato percorso di potenziamento della lingua italiana nelle istituzioni scolastiche diverse dai CPIA.

Con riferimento ai destinatari dell'intervento normativo in esame, essi sono quantificati come segue. Gli alunni stranieri neoarrivati in Italia (NAI) nella scuola primaria e secondaria sono complessivamente 27.566 e rappresentano lo 0,44% del totale degli alunni e il 3,8% degli alunni stranieri.

In particolare, in Lombardia sono presenti 6.851 alunni NAI (il 10,4% degli alunni stranieri nati all'estero), in Emilia-Romagna i NAI sono 3.275 (il 10,4% degli alunni stranieri nati all'estero) e in Piemonte i NAI sono 2.230 (il 10,3% degli alunni stranieri nati all'estero).

Si registrano 237 plessi con classi in cui è presente un numero di alunni stranieri neoarrivati superiore al 20%, che rappresentano:

- lo 0,8% dei plessi di scuola primaria con presenza di alunni stranieri,
- lo 0,9% dei plessi di scuola secondaria di I grado con presenza di alunni stranieri;
- l'1,2% dei plessi di scuola secondaria di II grado con presenza di alunni stranieri.

Le classi che registrano una presenza di alunni stranieri neoarrivati superiore al 20% sono 756, in particolare concentrate in Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna per quanto riguarda la scuola primaria (sono il 45% del totale), in Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Toscana per la scuola secondaria di I grado (sono il 67% del totale), in Lombardia, Veneto e Toscana per la secondaria di II grado (sono il 65% del totale).

L'assegnazione di un docente specializzato nell'insegnamento dell'italiano agli stranieri nelle istituzioni scolastiche (comma 1) riguarda le classi con un elevato numero - uguale o superiore al 20% - di studenti stranieri che si iscrivono per la prima volta al sistema nazionale di istruzione e che non sono in possesso delle competenze linguistiche di base in lingua italiana.

Resta fermo che l'individuazione puntuale delle classi oggetto dell'intervento di cui al comma 1 avverrà a seguito della verifica obbligatoria delle competenze linguistiche di base in lingua italiana, prevista dal comma 2.

Il meccanismo obbligatorio di accertamento delle competenze in ingresso in lingua italiana (comma 2) riguarda tutti gli alunni stranieri neoarrivati in Italia (NAI).

La platea degli interventi di cui al comma 3 della proposta (attività didattiche extracurricolari) sarà definita con decreto ministeriale, che stabilirà i tassi di presenza di alunni stranieri, non aventi competenze linguistiche di base in italiani, necessarie per l'accesso delle istituzioni scolastiche alle risorse previste dal Programma nazionale "PN Scuola e competenze 2021-2027".

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

In questa sezione si riportano gli obiettivi che hanno guidato la formulazione dell'intervento normativo, gerarchicamente e temporalmente articolati e coerenti con i problemi di cui alla sezione 1.

La proposta normativa ha come obiettivi generali il superamento delle barriere linguistiche, l'integrazione scolastica e la proficua frequenza scolastica da parte degli studenti stranieri.

In particolare, a fronte delle criticità sopra evidenziate, la proposta in esame intende:

- a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, prevedere la possibilità di assegnare un docente dedicato all'insegnamento dell'italiano per stranieri nelle scuole che hanno classi con un elevato numero - uguale o superiore al 20% - di studenti stranieri che si iscrivono per la prima volta al sistema nazionale di istruzione e che non hanno le adeguate competenze linguistiche di base in lingua italiana;
- introdurre un meccanismo obbligatorio di accertamento delle competenze in ingresso in lingua italiana per gli alunni stranieri che si iscrivono per la prima volta al sistema nazionale di istruzione in Italia, attraverso eventuali accordi tra le istituzioni scolastiche e i CPIA;

- a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, promuovere attività di potenziamento in orario extracurricolare nelle istituzioni scolastiche che registrano tassi di presenza di alunni stranieri - non in possesso delle competenze linguistiche di base di lingua italiana - a valere sulle risorse di cui al Programma Nazionale "PN Scuola e competenze 2021-2027".

2.2 Indicatori

Si riportano gli indicatori, preferibilmente quantitativi, associati agli obiettivi.

L'indicatore principale associato all'obiettivo generale dell'intervento è rappresentato dalla diminuzione della percentuale degli studenti stranieri che, all'esito degli scrutini dell'anno scolastico 2025/2026, riporteranno in italiano un voto pari o inferiore a 4.

Un ulteriore indicatore è rappresentato dalla diminuzione del tasso di abbandono precoce degli studi tra gli alunni stranieri.

Gli indicatori collegati agli obiettivi specifici sono:

- la verifica che nelle classi con un elevato numero – uguale o superiore a 20% - di stranieri, che si iscrivono per la prima volta al sistema nazionale di istruzione, questi ultimi siano seguiti da un docente dedicato all'insegnamento dell'italiano per stranieri nelle scuole;
- la realizzazione di accordi tra le istituzioni scolastiche e i CPIA per la definizione delle modalità attraverso le quali accertare le competenze in ingresso in lingua italiana per gli alunni stranieri che si iscrivono per la prima volta al sistema nazionale di istruzione;
- implementazione delle competenze linguistiche degli alunni stranieri, grazie alla partecipazione alle attività svolte in orario extracurricolare nelle istituzioni scolastiche.

3. VALUTAZIONE DELL'INTERVENTO NORMATIVO

3.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

Si descrivono e, ove possibile, si quantificano i principali impatti (benefici e costi attesi) per ciascuna categoria di destinatari di cui alla sezione 1 e per la collettività, specificandone la distribuzione temporale.

La proposta normativa produrrà benefici in termini di una più compiuta accoglienza e integrazione scolastica degli alunni stranieri, nonché il raggiungimento di soddisfacenti livelli di apprendimento nelle competenze di base.

Gli impatti positivi si traducono, in particolare, nell'assicurare un adeguato livello di conoscenza della lingua italiana da parte degli studenti stranieri, in modo da garantirne un adeguato livello di integrazione.

L'acquisizione di una buona competenza nell'italiano scritto e parlato, nelle forme ricettive e produttive, è infatti un fattore indispensabile per assicurare successo scolastico e inclusione sociale.

Al contrario, una insufficiente conoscenza di base della lingua produce spesso disuguaglianze e i rischi di emarginazione sociale per gli studenti stranieri neoarrivati.

I costi sono rappresentati dalle risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie all'attuazione delle attività extracurricolari di potenziamento e di verifica delle competenze linguistiche (commi 2 e 3), nonché alla presenza docente specializzato nell'insegnamento di Lingua italiana per discenti di lingua straniera (comma 1).

Con specifico riferimento ai commi 2 e 3, le risorse sono individuate nell'ambito del Programma Nazionale "PN Scuola e competenze 2021-2027"; mentre per il comma 1, l'assunzione di docenti di *Lingua italiana per discenti di lingua straniera* (classe di concorso A-23) nelle scuole oggetto di

intervento normativo potrà essere compensata, nel prossimo decennio, dalla costante riduzione della popolazione scolastica e, quindi, del fabbisogno di personale docente in altre classi di concorso.

3.2 Impatti specifici

Si riporta la eventuale valutazione dei seguenti impatti:

- A. Effetti sulle PMI (Test PMI)
- B. Effetti sulla concorrenza
- C. Oneri informativi
- D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

L'intervento regolatorio non produce effetti sul sistema delle PMI.

Non si evidenziano vincoli di natura giuridico-normativa, né tantomeno di ordine organizzativo o economico-finanziario che impediscano le innovazioni proposte. L'intervento non prevede nuovi o maggiori oneri, rispetto a quelli previsti dalla normativa vigente.

L'intervento non produce effetti sul sistema della concorrenza.

Non si evidenziano livelli minimi di regolazione europea rilevanti per l'intervento.

4. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

4.1 Attuazione

Si illustra la valutazione delle condizioni giuridiche, organizzative, finanziarie, economiche, sociali e amministrative che possono incidere in modo significativo sulla concreta attuazione dell'intervento e sulla sua efficacia. Sono indicati i soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio, specificandone le rispettive funzioni.

Soggetto responsabile dell'attuazione dell'intervento normativo è il Ministero dell'istruzione e del merito.

Si evidenzia altresì che i CPIA già dispongono di adeguate competenze per l'insegnamento della lingua italiana agli stranieri.

4.2 Monitoraggio

Si descrive il sistema di monitoraggio dell'intervento, specificando i soggetti responsabili, le modalità e la periodicità con cui saranno raccolti ed elaborati i dati e le informazioni relative agli indicatori di cui alla Sez. 1. Tali informazioni sono utilizzate anche ai fini della Vir.

Il monitoraggio sarà svolto dai competenti uffici dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero dell'istruzione e del merito.

ARTICOLO 12 “Mobilità straordinaria dei dirigenti scolastici”

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

In questa sezione si descrive il contesto in cui si inserisce l'intervento normativo. Si illustrano le esigenze e le criticità di tipo normativo, amministrativo, economico, sociale e ambientale constatate nella situazione attuale, anche tenuto conto del mancato conseguimento degli effetti attesi da altri provvedimenti. Si riportano, inoltre, le evidenze di tipo quantitativo che hanno supportato l'analisi,

anche con riferimento al numero dei potenziali destinatari, pubblici e privati, dell'intervento, indicando le fonti informative utilizzate.

La proposta normativa interviene in materia di mobilità dei dirigenti scolastici.

Il quadro giuridico in cui contestualizzare la disciplina in esame è caratterizzato dall'articolo 19-*quater* del decreto-legge del 27 gennaio 2022, n. 4 (c.d. *Sostegni-ter*) come modificato dall'art. art. 5, comma 20-bis e 21-bis del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 (c.d. decreto P.A.) e dal Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dell'area istruzione e ricerca triennio 2019-2021, come modificato il 13 marzo 2024.

L'art. 19-*quater*, comma 1, nelle more della definizione di una nuova disciplina della mobilità interregionale dei dirigenti scolastici in sede contrattuale e in deroga a quella, allo stato, prevista nella medesima sede – che rende disponibile il 60% dei posti vacanti, annualmente, in ciascuna regione – prevede, esclusivamente per le operazioni di mobilità dell'anno scolastico 2023/2024, che sia resa disponibile la percentuale del 100% dei posti vacanti in ciascuna regione.

Dall'attuazione di tale disposizione non devono derivare situazioni di esubero di personale per il triennio relativo agli anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026.

Si prevede, inoltre, che per questa procedura – rispetto al passato – non siano richiesti gli assensi degli Uffici scolastici regionali interessati, salvo il diniego dell'Ufficio scolastico della regione richiesta nei casi di esubero relativamente ai citati anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026, o per effetto della necessità di eseguire provvedimenti giurisdizionali che dispongono l'immissione in ruolo nella regione medesima.

L'art. 19-*quater*, comma 1-*bis*, prevede, inoltre, che, nei casi in cui i provvedimenti giurisdizionali di cui al comma 1 riguardino regioni prive di posti disponibili, i soggetti destinatari dei medesimi provvedimenti possono essere immessi in ruolo in altra regione prioritariamente alle altre procedure di immissione in ruolo e, comunque, senza necessità di assenso da parte della regione richiesta.

Alla luce del quadro giuridico vigente, si può constatare che la materia della mobilità riveste, dunque, una natura ibrida: la più opportuna *sedes materiae* è certamente quella contrattuale ma, quando è necessario perseguire specifiche finalità con urgenza e soprattutto quando ciò non sia possibile, anche a causa delle lunghe tempistiche dei rinnovi contrattuali, la disciplina, in via derogatoria e nelle more dell'adeguamento di quella contrattuale, può essere anche di natura legislativa.

Dalla lettura del combinato disposto dell'art. 19-*quater* e della contrattazione collettiva, è possibile individuare due criticità che sono alla base, peraltro, della *ratio* dell'attuale intervento normativo.

La prima criticità è di carattere temporale: l'art. 19-*quater* non può dispiegare i suoi effetti per l'anno scolastico 2024-2025, in quanto limitato a disciplinare la mobilità per l'anno scolastico 2023/2024.

Il secondo aspetto problematico attiene a questioni di merito: si rende necessario, infatti, confermare l'ampliamento del tetto della percentuale della mobilità attualmente previsto per legge pari al 100% che non sarebbe garantito, al contrario, dalla disciplina dell'attuale Contratto collettivo nazionale e si rende, altresì, necessario disciplinare compiutamente l'ordine di attribuzione degli incarichi dirigenziali e delle priorità assunzionali di differenti contingenti di personale dirigenziale.

Prima di affrontare nello specifico le criticità sopra accennate, è necessario evidenziare la cornice problematica generale in cui si innesta l'intervento normativo.

Le complesse questioni che la disposizione intende affrontare sono:

- *in primis*, certamente, la necessità di garantire la copertura dei posti di DS sul territorio nazionale per il corretto avvio dell'anno scolastico, e di farlo assicurando, ai soggetti che hanno maturato i requisiti, di essere collocati nelle regioni richieste attraverso la mobilità;
- *in secundis*, evitare che la procedura concorsuale ordinaria prevista, non esaurendosi in tempi utili, comporti il rischio che restino vacanti posizioni dirigenziali che, invece, sarebbero occupabili attraverso la mobilità;
- infine, evitare il rischio di non graduare correttamente l'ordine di immissione in ruolo di ulteriori categorie di aspiranti DS e di non dare esecuzione a provvedimenti giurisdizionali finalizzati all'assunzione di specifiche categorie di soggetti.

Per risolvere questi problemi, si è reso necessario, dunque, garantire – attraverso l'intervento normativo – un'altissima percentuale di mobilità (pari al 100% rispetto al vigente 60%) e, inoltre, prevedere l'ipotesi di “prendere in prestito” eventuali posti alla procedura concorsuale (pari al 50%) nel caso in cui la stessa non si concluda in tempi utili per le immissioni in ruolo al fine di coprire i posti di DS sul territorio nazionale.

Dalla stima dei dati in possesso del competente Dipartimento del MIM, per il 2025/2026 il fabbisogno dei dirigenti scolastici è, infatti, di 1073 posizioni e il contingente regionale del concorso DDG 2788/2023 è pari a 587 posti.

È di immediata constatazione che la futura procedura concorsuale non è in grado autonomamente di soddisfare la copertura di personale sul territorio nazionale e che la procedura di mobilità si rende, quindi, necessaria e non solo dovuta (tenuto conto che, una volta maturati i requisiti, gli interessati hanno il diritto di ricoprire le sedi territoriali richieste).

Andando più nel dettaglio delle problematiche che l'attuale norma intende affrontare, si specifica che, con riferimento al primo profilo – di carattere intertemporale - il contratto nazionale, allo stato, fissa il tetto della percentuale mobilità interregionale al 60% ed eventuali modifiche, anche *in melius*, non entreranno in vigore in tempi utili per l'avvio dell'anno scolastico, non consentendo, quindi, il dispiegarsi delle operazioni di mobilità per l'anno scolastico 2024/2025, relativamente alle quali ci si trova già in una congiuntura temporale avanzata, tenuto conto dei numerosi flussi di comunicazione che riguarderanno gli Uffici scolastici regionali coinvolti.

Di conseguenza, il fatto che soggetti idonei a ricoprire determinate sedi scolastiche in qualità di DS non siano immessi in ruolo, potrebbe essere foriera di ripercussioni sull'ordinato e corretto avvio e svolgimento delle attività scolastiche.

Tenuto conto che l'istituto contrattuale tarderà a dispiegare i suoi effetti, nonostante la materia della mobilità dei dirigenti scolastici sia di natura contrattuale, si rende necessario prevedere i presupposti della mobilità attraverso una fonte normativa e, quindi, per mezzo dell'intervento legislativo in esame.

Con riferimento al secondo profilo – più strettamente afferente ad aspetti di merito – si intendono ora specificare alcune questioni, sopra accennate, e che la norma intende risolvere.

La prima questione attiene alle carenze di personale dirigenziale sul territorio, che rendono necessario confermare l'allargamento delle maglie dei posti da conferire al 100%, già avvenuto con d.l. n. 4/2022.

La seconda questione riguarda, come già anticipato sopra, la necessità di garantire che una quota dei posti messi a bando col concorso DDG 2788/2023 sia ipotizzata “in prestito” alla copertura di quelli previsti in mobilità, laddove la procedura non si concluda in tempo per le immissioni in ruolo, garantendo “l'esaurimento” dei trasferimenti e, quindi, la disponibilità di DS sul territorio nazionale. Vi è, altresì, la necessità di bilanciare le esigenze della mobilità con quelle di altre categorie di soggetti o meglio di garantire il rispetto dell'ordine dei criteri assunzionali e di assegnazione degli incarichi con riferimento a differenti contingentati di personale dirigenziale quali: quelli risultanti vincitori da concorsi banditi nelle more della presentazione della proposta normativa (la procedura concorsuale ordinaria DDG del 2023), quelli che vantano diritti di assunzione in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali esistenti dai quali scaturisce il diritto all'immissione in ruolo e quelli titolari di posizioni giuridiche rivestite all'esito particolari procedure di immissione in ruolo.

L'intervento normativo risponde, dunque, alla finalità di garantire il corretto avvio e svolgimento dell'anno scolastico 2024/2025, in quanto sarà possibile disporre dei DS necessari alla copertura del fabbisogno in organico e di provvedere alle immissioni in ruolo secondo i criteri sanciti dalla norma. I destinatari diretti dell'intervento normativo sono stati individuati in tre categorie: i dirigenti scolastici richiedenti la mobilità, quelli vincitori della procedura concorsuale indetta con DDG n. 2788 del 2023 e, infine, i soggetti destinatari di provvedimenti giurisdizionali e di particolari procedure di immissione in ruolo.

Le differenti categorie sono specificate come segue:

- con riferimento, invece, alla procedura concorsuale recentemente bandita con DDG n. 2788 del 18 dicembre 2023, si segnala che il numero dei posti messi a concorso a livello nazionale per la presente procedura ordinaria di reclutamento è determinato in n. 587 posti complessivi, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 5, co. 11-*septies*, del d.l. n. 198/2022;
- i soggetti destinatari di provvedimenti giurisdizionali da cui consegue l'immissione in ruolo corrispondono a 24 posizioni di dirigente scolastico;
- i soggetti destinatari delle immissioni in ruolo disposte in attuazione dell'art. 5, co. 11-*undecies* del d.l. n. 198/2022 sono, invece, pari a 74 posizioni di dirigente scolastico.

Ulteriori destinatari della proposta normativa sono il Ministero dell'istruzione e del merito e gli Uffici scolastici regionali competenti nello svolgimento dei procedimenti di mobilità.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

In questa sezione si riportano gli obiettivi che hanno guidato la formulazione dell'intervento normativo, gerarchicamente e temporalmente articolati e coerenti con i problemi di cui alla sezione 1.

Obiettivo generale dell'intervento è garantire la copertura dei posti di dirigenti scolastici sul territorio nazionale. La finalità della norma è assicurare che non vi siano carenze di personale dirigenziale e consentire agli istituti scolastici di funzionare correttamente in vista dell'avvio dell'anno scolastico 2024/2025.

Un primo obiettivo specifico è l'allargamento del tetto della percentuale della mobilità al 100% nelle more della regolazione sul punto da parte della contrattazione collettiva, fatti salvi i contingenti regionali dei posti del concorso ordinario indetto con DDG n. 2788/2023.

A tal fine la disposizione proposta, al comma 1, sostituisce l'articolo 19-*quater* del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 e rende disponibile, esclusivamente per le operazioni di mobilità dell'anno scolastico 2024/2025, e nelle more della regolazione sul punto da parte della contrattazione collettiva, la percentuale del 100% dei posti di dirigente scolastico vacanti per ciascuna regione. Si prevede, poi, una deroga nel caso in cui vi siano contingenti regionali relativi al concorso ordinario indetto con decreto del DDG n. 2788/2023, nonché ulteriori ipotesi che saranno di seguito dettagliate.

Si disciplina, in primo luogo, il rapporto tra la procedura di mobilità e il citato concorso ordinario DDG n. 2788, prevedendo che, nelle regioni in cui la suddetta procedura non si concluda in tempo utile per le immissioni in ruolo dell'anno scolastico 2024/2025, alla mobilità interregionale per tale anno scolastico possa essere destinato, in aggiunta a quanto già previsto, un ulteriore numero di posti, nel limite del 50% del contingente regionale del concorso medesimo. I posti eventualmente resi disponibili per le operazioni di mobilità dell'anno scolastico 2024/2025 saranno reintegrati nel contingente regionale del concorso in occasione delle immissioni in ruolo degli anni scolastici successivi, a valere sul contingente delle disponibilità per le operazioni di mobilità.

In altre parole, questo primo obiettivo specifico dell'intervento è assicurare che la realizzazione delle procedure di mobilità consenta di "assorbire" sul territorio tutte le richieste di trasferimento da parte di soggetti che hanno maturato i requisiti per essere collocati nelle regioni richieste.

Per la realizzazione di quest'obiettivo, dunque, si è reso necessario garantire un'altissima percentuale di mobilità (pari al 100% rispetto al vigente 60%) e "prendere in prestito" eventuali posti alla procedura concorsuale (pari al 50%) nel caso in cui la stessa non si concluda in tempo per le immissioni in ruolo ma sia necessario, comunque, coprire i posti di DS sul territorio nazionale.

Ulteriore obiettivo specifico perseguito è graduare le posizioni giuridiche soggettive assunzionali tenendo conto anche delle recenti procedure concorsuali medio tempore bandite e dei provvedimenti giurisdizionali esistenti, anche al fine di garantire la certezza del diritto.

La proposta normativa sancisce un particolare meccanismo assunzionale per i soggetti che sono destinatari di provvedimenti giurisdizionali o di particolari procedure di immissione in ruolo già previste a legislazione vigente (articolo 5, co. 11-undecies, del d.l. n. 198/2022).

Infine, si stabilisce che per il triennio 2024/2027, nei casi in cui i provvedimenti giurisdizionali riguardino regioni in cui non vi sia la disponibilità di posti, i soggetti destinatari dei citati provvedimenti giurisdizionali favorevoli possano essere assunti in altre regione, in cui vi sono posti disponibili, con priorità rispetto alle procedure di mobilità e ad altre procedure di immissione in ruolo. In subordine a questa priorità assunzionale, è disposta quella relative ai destinatari dell'art. 5, co. 11-undecies, del d.l. n. 198/2022. La disposizione da ultimo citata è finalizzata, in particolare, all'immissione in ruolo dal 2024 dei soggetti destinatari di provvedimenti di revoca della nomina o di risoluzione del contratto di dirigente scolastico, adottati in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali, che hanno partecipato con riserva al concorso indetto con DDG n. 1259/2017, superando la prova scritta e la prova orale, a condizione che abbiano superato il relativo periodo di formazione e prova, fatta salva la necessità di eseguire i provvedimenti giurisdizionali che dispongono l'immissione in ruolo dei partecipanti alla procedura concorsuale indetta con DDG n. 56/2011.

Gli obiettivi specifici sopra descritti perseguono tutti lo scopo di garantire la copertura del fabbisogno di DS pari a 1073 posizioni e di colmare le cessazioni di numerose posizioni sul territorio nazionale. Ciò avverrà attraverso un "meccanismo a scalare" che consideri, in base alle posizioni giuridiche soggettive ricoperte, l'assorbimento delle diverse categorie di potenziali DS sopra citate.

Si evidenzia, a tal proposito, che le cessazioni stimate dalla Direzione generale per i sistemi informativi e la statistica del Ministero dell'istruzione e del merito dimostrano una ampia capienza in termini di posti annualmente disponibili nel triennio di riferimento. La stima delle cessazioni del personale dirigente scolastico, attualmente in organico ammonta: 1) a n. 444 al 1/09/2024; 2) n. 465 al 1/09/2025, e 3) a n. 473 al 1/09/2026.

2.2 Indicatori

Si riportano gli indicatori, preferibilmente quantitativi, associati agli obiettivi.

Gli indicatori associati alla realizzazione dell'intervento normativo sono cinque.

Il primo è rappresentato dal fabbisogno sul territorio nazionale dei DS stimato in 1073 posti; il secondo è indicato dall'aumento della percentuale della mobilità dal 60% al 100% tesa, dunque, ad assorbire sul territorio nazionale, il più ampio numero di soggetti in possesso dei requisiti per ottenere il trasferimento nella regione prescelta; il terzo è il prestito del 50% delle facoltà assunzionali alla mobilità, ove la procedura concorsuale di cui al DDG 2788/2923 non si concluda in tempo utile per le immissioni in ruolo (strettamente collegato a quest'indicatore è la quantificazione delle cessazioni pari proprio al numero dei posti messi a bando e cioè 587 posizioni); il quarto è l'immissione in ruolo di 24 soggetti destinatari di provvedimenti giurisdizionali; il quinto è l'immissione in ruolo di 74 soggetti in attuazione delle procedure di cui all'art. 5, co. 11-undecies del d.l. n. 198/2022.

3. VALUTAZIONE DELL'INTERVENTO NORMATIVO

3.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

Si descrivono e, ove possibile, si quantificano i principali impatti (benefici e costi attesi) per ciascuna categoria di destinatari di cui alla sezione 1 e per la collettività, specificandone la distribuzione temporale.

La disposizione, in via generale, consente la copertura dei posti di dirigente scolastico sul territorio nazionale necessario al corretto avvio dell'anno scolastico 2024/2025.

In particolare, la norma garantisce, in primo luogo, la realizzazione delle operazioni di mobilità in tempo utile all'avvio dell'anno scolastico 2024/2025, fissando il tetto della percentuale dei trasferimenti al 100% e, in secondo luogo, un meccanismo di copertura dei posti anche nel rispetto delle posizioni giuridiche maturate dai soggetti che saranno dichiarati vincitori del concorso DDG n. 2788 del 2023 recentemente bandito (comma 1) e di quelli titolari di provvedimenti giurisdizionali dai quali è scaturito il diritto all'immissione in ruolo, nonché di quelli titolari di posizioni giuridiche rivestite all'esito particolari procedure di immissione in ruolo (comma 2).

Con riferimento a quest'ultima casistica, un ulteriore impatto è garantire l'esecuzione di provvedimenti giurisdizionali al fine di assicurare la certezza del diritto in ordine alle posizioni giuridiche soggettive ricoperte da particolari categorie di soggetti.

Infine, si rilevano impatti economici – rappresentati dalla necessità di far fronte all'assunzione di diversi contingenti di personale – rendicontati nella relazione tecnica di accompagnamento alla norma, che dimostra la “sostenibilità” anche economica del meccanismo assunzionale.

3.2 Impatti specifici

Si riporta la eventuale valutazione dei seguenti impatti:

- A. Effetti sulle PMI (Test PMI)
- B. Effetti sulla concorrenza
- C. Oneri informativi
- D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

L'intervento regolatorio non produce effetti sul sistema delle PMI.

Non si evidenziano vincoli di natura giuridico-normativa, né tantomeno di ordine organizzativo o economico-finanziario che impediscano le innovazioni proposte. L'intervento non prevede nuovi o maggiori oneri amministrativi né per cittadini né per le imprese, rispetto a quelli previsti dalla normativa vigente. La proposta normativa, al contrario, prevede un meccanismo di semplificazione delle interlocuzioni fra gli uffici scolastici regionali nello svolgimento delle operazioni di mobilità.

In particolare, infatti, si prevede che per lo svolgimento della procedura non siano richiesti gli assensi degli uffici scolastici regionali interessati, salvo il caso di diniego da parte di quello della regione richiesta in caso di esubero di personale per il triennio indicato o per la necessità di eseguire provvedimenti giurisdizionali da quali consegua l'immissione in ruolo secondo l'ordine di graduatoria nella regione medesima.

L'intervento consente, inoltre, di ridurre notevolmente il rischio di contenziosi, in quanto si provvede a disciplinare la posizione di soggetti destinatari di provvedimenti giurisdizionali o di particolari procedure di immissione in ruolo.

L'intervento non produce effetti sul sistema della concorrenza e rispetta i livelli di regolazione europea.

4. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

4.1 Attuazione

Si illustra la valutazione delle condizioni giuridiche, organizzative, finanziarie, economiche, sociali e amministrative che possono incidere in modo significativo sulla concreta attuazione dell'intervento e sulla sua efficacia. Sono indicati i soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio, specificandone le rispettive funzioni.

Soggetti attivi dell'attuazione degli interventi regolatori in esame sono il Ministero dell'istruzione e del merito, attraverso le competenti Direzioni generali e gli Uffici scolastici regionali e le singole istituzioni scolastiche.

4.2 Monitoraggio

Si descrive il sistema di monitoraggio dell'intervento, specificando i soggetti responsabili, le modalità e la periodicità con cui saranno raccolti ed elaborati i dati e le informazioni relative agli indicatori di cui alla Sez. 1. Tali informazioni sono utilizzate anche ai fini della Vir.

Il controllo ed il monitoraggio relativi agli interventi regolatori avverranno attraverso l'attività dei competenti uffici del Ministero dell'istruzione e del merito, anche mediante la sinergia con gli Uffici scolastici regionali e le istituzioni scolastiche coinvolte.

ARTICOLO 13 “Misure in materia di valutazione dei dirigenti scolastici”

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

In questa sezione si descrive il contesto in cui si inserisce l'intervento normativo. Si illustrano le esigenze e le criticità di tipo normativo, amministrativo, economico, sociale e ambientale constatate nella situazione attuale, anche tenuto conto del mancato conseguimento degli effetti attesi da altri provvedimenti. Si riportano, inoltre, le evidenze di tipo quantitativo che hanno supportato l'analisi, anche con riferimento al numero dei potenziali destinatari, pubblici e privati, dell'intervento, indicando le fonti informative utilizzate.

L'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Testo unico sul pubblico impiego), nel quale è stata trasposta la previgente disciplina di cui agli articoli 25-bis e 25-ter, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, introdotti ad opera dell'articolo 1, del decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59, prevede che i dirigenti scolastici rispondono dei risultati, al pari degli altri dirigenti della PA, ai sensi dell'articolo 21 del medesimo Testo unico sul pubblico impiego. Tuttavia, la norma riconosce la specificità delle prerogative dei dirigenti scolastici stabilendo che la valutazione è basata sulle verifiche effettuate “da un nucleo di valutazione istituito presso l'amministrazione scolastica regionale, presieduto da un dirigente e composto da esperti anche non appartenenti all'amministrazione stessa.”. Detto nucleo di valutazione, in virtù di quanto disposto dall'articolo 1, comma 94, della legge 13 luglio 2015, n. 107 (cd. “Buona Scuola”), “può essere articolato con una diversa composizione in relazione al procedimento e agli oggetti di valutazione.”.

La disposizione di cui all'art. 25, del D.lgs. 165/2001, è stata attuata solo a seguito delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (c.d. “Riforma Brunetta”), che hanno reso cogente la valutazione della *performance* per ogni amministrazione pubblica.

Le peculiarità che caratterizzano il sistema scolastico non hanno, tuttavia, permesso l'applicazione delle suddette disposizioni, enunciate per la generalità delle pubbliche amministrazioni, alla platea

dei dirigenti scolastici, con la conseguenza che tali soggetti sono rimasti esclusi dal sistema di valutazione della *performance* di cui al D.lgs. 165/2001 e al D.lgs. 150/2009.

Per superare tale criticità, il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80 ha, successivamente, introdotto il regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione che, da un lato, valorizza le funzioni e le peculiarità dei dirigenti scolastici e, dall'altro, stabilisce un collegamento tra la valutazione di tali dirigenti e la valutazione delle istituzioni scolastiche (articolo 2, comma 2; articolo 3; articolo 6, commi 4 e 5, del DPR 80/2013).

Tuttavia, soltanto attraverso la legge n. 107/2015 (articolo 1, commi 93 e 94) e con la conseguente direttiva del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 18 agosto 2016, n. 36 e delle relative linee guida, è stato enucleato il procedimento per la valutazione dell'attività dei dirigenti scolastici attualmente vigente.

Nonostante i numerosi interventi normativi, il sistema di valutazione dei dirigenti scolastici si è rivelato farraginoso e, di fatto, non è mai stato attuato.

Stante l'inattuazione del sistema di valutazione, la retribuzione di risultato, parametrata di regola alla *performance* individuale, è stata corrisposta sulla base della complessità assegnata all'istituzione scolastica e non già in relazione agli obiettivi raggiunti dal singolo dirigente, a differenza di quanto avviene per la generalità della dirigenza pubblica.

La criticità riscontrata nell'attuale sistema di valutazione dei dirigenti scolastici è rappresentata, dunque, dall'attuale meccanismo di erogazione della retribuzione di risultato.

In particolare, infatti, il procedimento di valutazione del dirigente scolastico descritto e previsto dalla direttiva 36/2016, già a partire dall'anno scolastico 2016/2017 non ha avuto effetto sulla determinazione della retribuzione di risultato.

Successivamente all'emanazione della predetta direttiva, sono intervenuti, infatti, molteplici accordi tra l'allora Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le organizzazioni sindacali di riferimento che hanno sancito la non prescrittività della partecipazione alla valutazione da parte dei dirigenti scolastici. Tale mancata partecipazione ha avuto come conseguenza, da un lato, la mancata valutazione degli stessi da parte dei nuclei di valutazione e, dall'altro, la mancata adozione di un provvedimento di valutazione finale da parte dei direttori degli Uffici Scolastici regionali.

Sotto altro profilo, è stata riscontrata un'ulteriore criticità rappresentata dalla composizione dei nuclei di valutazione: si è registrato, infatti, un rilevante coinvolgimento diretto dei dirigenti scolastici all'interno dei nuclei, nel ruolo di valutatori, a discapito della componente interna ed esterna all'amministrazione, in contrasto con quanto disposto dal vigente art. 25, comma 1, del D.lgs. 165/2001.

Di fatto, quindi, nonostante i numerosi interventi normativi in materia, sia di rango primario sia di rango secondario, il procedimento di valutazione dei dirigenti scolastici non ha mai visto la luce.

Per ovviare alle criticità registrate, il nuovo Sistema nazionale di valutazione dei dirigenti scolastici, che non vedrà più il coinvolgimento dei nuclei di valutazione, sarà adottato con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito che, da un lato, stabilirà gli indirizzi generali per la definizione degli obiettivi strategici che assicurano il buon andamento dell'azione dirigenziale e, dall'altro, individuerà i soggetti che interverranno nella procedura di valutazione, in armonia con la direttiva generale del Ministro dell'istruzione e del merito, di cui all'articolo 15, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

La programmazione ministeriale indicherà obiettivi declinati in indicatori e *target* misurabili, per facilitare la procedura di valutazione e di rilevazione dei riscontri finalizzata alla valorizzazione e al miglioramento professionale dei Dirigenti scolastici.

Il decreto, dunque, definirà una scansione chiara dei diversi momenti del processo di valutazione, che consentiranno di valorizzare le funzioni e le peculiarità delle azioni richieste ai diversi soggetti coinvolti nella procedura.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

In questa sezione si riportano gli obiettivi che hanno guidato la formulazione dell'intervento normativo, gerarchicamente e temporalmente articolati e coerenti con i problemi di cui alla sezione 1.

L'obiettivo generale dell'intervento normativo è quello di garantire la trasparenza, l'efficienza e l'efficacia dell'azione dirigenziale, l'accrescimento dell'efficienza ed efficacia della struttura, il miglioramento dei servizi resi nonché quello di ottenere un sistema di valutazione dei dirigenti scolastici che sia effettivamente in linea con quanto previsto per l'intera dirigenza pubblica dal d.lgs. 165/2001 e dal d.lgs. 150/2009.

L'obiettivo specifico perseguito è quello di allineare il sistema di valutazione al nuovo modello centralizzato di contrattazione integrativa nazionale (CIN) del Fondo unico nazionale (FUN) al fine di erogare la quota del FUN destinata alla retribuzione di risultato dei dirigenti scolastici, già a partire dall'anno scolastico 2024/2025, come auspicato anche dal Dipartimento della Funzione Pubblica e dal Ministero dell'economia e delle finanze. In particolare, sotto questo profilo, sia il Dipartimento della Funzione Pubblica con nota n. 48496-P del 28.07.2023 che il Ministero dell'economia e delle finanze (IGOP) con nota n. 207676 del 27.07.2023, hanno evidenziato la necessità di valutare le prestazioni in applicazione di un apposito e strutturato sistema, con soggetti e procedure definite.

2.2 Indicatori

Si riportano gli indicatori, preferibilmente quantitativi, associati agli obiettivi.

L'indicatore associato all'obiettivo dell'intervento è rappresentato dalla verifica dell'effettiva valutazione della dirigenza delle istituzioni scolastiche e della conseguente erogazione della retribuzione di risultato.

Nello specifico, l'indicatore concerne, da un lato, la verifica circa la valutazione dei dirigenti scolastici sulla base delle *performance* individuali e, dall'altro, la verifica sull'attribuzione della retribuzione di risultato che è parametrata al livello di *performance* raggiunto. Più in dettaglio, il risultato atteso per il primo anno scolastico è rappresentato dalla valutazione degli attuali 7.152 dirigenti scolastici presenti in organico, da valutare all'esito dell'anno scolastico 2024/2025.

3. VALUTAZIONE DELL'INTERVENTO NORMATIVO

3.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

Si descrivono e, ove possibile, si quantificano i principali impatti (benefici e costi attesi) per ciascuna categoria di destinatari di cui alla sezione I e per la collettività, specificandone la distribuzione temporale.

La disposizione, quindi, in ordine ai dirigenti scolastici permette di evitare l'accantonamento di una quota pari al 15% del FUN destinata alla retribuzione di risultato dei predetti dirigenti e, dunque, di evitare una sostanziale diminuzione della retribuzione complessiva destinata agli stessi.

Con riguardo all'istituzione scolastica nel suo complesso, la disposizione, associando l'erogazione della retribuzione di risultato in favore dei dirigenti scolastici al punteggio ottenuto a seguito della valutazione, risulta essere un meccanismo incentivante dell'azione dirigenziale e, dunque, favorisce sia la valorizzazione e lo sviluppo professionale dei dirigenti che il complessivo miglioramento del servizio reso dall'istituzione scolastica a beneficio dell'intera collettività.

3.2 Impatti specifici

Si riporta la eventuale valutazione dei seguenti impatti:

A. Effetti sulle PMI (Test PMI)

B. Effetti sulla concorrenza

C. Oneri informativi

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

L'intervento regolatorio non produce effetti sul sistema delle PMI.

Non si evidenziano vincoli di natura giuridico-normativa, né tantomeno di ordine organizzativo o economico-finanziario che impediscano le innovazioni proposte. L'intervento non prevede nuovi o maggiori oneri amministrativi né per cittadini né per le imprese, rispetto a quelli previsti dalla normativa vigente.

L'intervento non produce effetti sul sistema della concorrenza.

L'intervento consente l'adeguamento ai principi e alla normativa comunitaria in materia di lavoro nella pubblica amministrazione, come interpretati dalla Corte di giustizia europea.

4. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

4.1 Attuazione

Si illustra la valutazione delle condizioni giuridiche, organizzative, finanziarie, economiche, sociali e amministrative che possono incidere in modo significativo sulla concreta attuazione dell'intervento e sulla sua efficacia. Sono indicati i soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio, specificandone le rispettive funzioni.

Soggetti attivi dell'attuazione degli interventi regolatori in esame sono il Ministero dell'istruzione e del merito, attraverso le competenti Direzioni generali e gli Uffici scolastici regionali e le singole istituzioni scolastiche.

4.2 Monitoraggio

Si descrive il sistema di monitoraggio dell'intervento, specificando i soggetti responsabili, le modalità e la periodicità con cui saranno raccolti ed elaborati i dati e le informazioni relative agli indicatori di cui alla Sez. 1. Tali informazioni sono utilizzate anche ai fini della Vir.

Il controllo ed il monitoraggio relativi agli interventi regolatori avverranno attraverso l'attività dei competenti uffici del Ministero dell'istruzione e del merito, anche mediante la sinergia con i soggetti a vario titolo coinvolti nell'intervento.

DICHIARAZIONE DI ESENZIONE DALL'AIR



Presidenza del Consiglio dei ministri

CAPO UFFICIO LEGISLATIVO DEL MINISTRO PER LO SPORT E I GIOVANI

Decreto-legge recante “Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità e per il regolare avvio dell’anno scolastico 2024/2025” (Capo I - Misure in materia di sport, di lavoro sportivo e della relativa disciplina fiscale articoli, da 1 a 5, comma 1)

Roma, 24.05.2024

Amministrazione competente: Presidenza del Consiglio dei ministri – Ministro per lo Sport e i Giovani

Referente dell’amministrazione competente: Dipartimento per lo Sport

In attuazione dell’articolo 2, comma 3, del “Regolamento recante disciplina sull’analisi dell’impatto della regolamentazione, la verifica dell’impatto della regolamentazione e la consultazione” di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2017, n. 169, si richiede, per la summenzionata disposizione dello schema di decreto-legge in oggetto, l’esenzione dall’AIR in relazione al ridotto impatto dell’intervento, ricorrendo tutte le seguenti condizioni previste dall’articolo 7, comma 1, del predetto Regolamento:

- a) costi di adeguamento attesi di scarsa entità in relazione ai singoli destinatari;
- b) numero esiguo dei destinatari dell’intervento;
- c) risorse pubbliche impiegate di importo ridotto;
- d) limitata incidenza sugli assetti concorrenziali del mercato.

La richiesta di esenzione viene avanzata in relazione al ridotto impatto dell’intervento per le seguenti motivazioni, congiuntamente considerate:

- a) *costi di adeguamento attesi di scarsa entità in relazione ai singoli destinatari;*

Le disposizioni in esame non comportano specifici costi di adeguamento, o li comportano in misura esigua, in relazione ai singoli destinatari.

Nello specifico, le disposizioni di cui all’**articolo 1, commi 1 e 2**, in materia di procedure elettive del Presidente e degli altri componenti degli organismi sportivi si limitano al riordino della disciplina in materia di mandati e candidabilità degli stessi. Hanno natura ordinamentale e non comportano costi di adeguamento né nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Ugualmente, anche le disposizioni di cui all’**articolo 2, comma 1, lettere a) e b)** non prevedono costi di adeguamento o maggiori oneri pubblici.

In particolare, la lettera *a)*, che stima costi per il funzionamento dell’istituita *Commissione indipendente per la verifica dell’equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche*, prevede che, ad essi si faccia fronte, per l’anno 2024 mediante risorse già disponibili a legislazione vigente, e a decorrere dal 2025 mediante un meccanismo di contribuzione partecipata da parte dei soggetti privati sottoposti a vigilanza. In relazione a tale contribuzione, l’ammontare dei prevedibili oneri per i destinatari privati risulta di limitata entità: difatti, il contributo annuale ammonta solo ad euro 1.900.000 a carico delle Federazioni sportive di

riferimento, nonché ad euro 1.600.000 a carico delle società sportive professionistiche sottoposte alla vigilanza della Commissione.

La lettera *b*) costituisce, invece, mera proroga dell'entrata di disposizioni dalla natura ordinamentale.

Parimenti, le disposizioni recate dall'**articolo 3, commi 1 e 2** dispongono una semplificazione degli adempimenti in materia di lavoro sportivo prestato da pubblici dipendenti e in materia tributaria, limitatamente al corretto inquadramento delle modalità di calcolo dei redditi da lavoro autonomo in ambito sportivo. Le stesse non comportano costi di adeguamento né oneri per la finanza pubblica. Anche la disposizione di cui al **comma 3** dello stesso articolo, in materia di prestazioni di volontariato sportivo, prevede che i rimborsi corrisposti a fronte delle stesse, qualora erogati nell'area del dilettantismo, non concorrano a formare il reddito del percipiente e che, al superamento della fascia esente già prevista a legislazione vigente, concorrano al superamento dei relativi limiti previdenziali e fiscali. Non sono previsti costi di adeguamento, né stimati oneri.

La norma di cui all'**articolo 4**, che prevede costi per il funzionamento di NADO Italia, dispone che agli stessi si faccia fronte mediante risorse già disponibili a legislazione vigente che non comportano specifici costi di adeguamento in relazione ai singoli destinatari, né nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Anche per quanto riguarda la misura di cui all'**articolo 5, comma 1**, che si limita ad un intervento di armonizzazione della disciplina in materia di incarichi ai revisori contabili nelle società di calcio professionistiche, non sono previsti oneri o costi di adeguamento.

b) numero esiguo dei destinatari dell'intervento;

Gli interventi normativi in esame riguardano un numero esiguo di destinatari.

Nello specifico, l'**articolo 1, commi 1 e 2**, riguardano esclusivamente i candidati alle elezioni degli organismi sportivi del Comitato olimpico nazionale (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP), limitatamente alla carica di Presidente.

L'**articolo 2, comma 1, lettera a)** dello stesso articolo istituisce un Commissione indipendente le cui funzioni si esauriscono nella verifica dell'equilibrio economico-finanziario delle sole società sportive professionistiche e con l'ulteriore concentrazione ai soli sport di squadra che, a impianto vigente, afferiscono a due federazioni sportive nazionali. La **lettera b** si limita a differire l'applicazione di una disciplina ordinamentale, in materia di tutela degli interessi dei tifosi, limitatamente alle sole società sportive professionistiche.

L'intervento di cui all'**articolo 3, comma 1**, si riferisce alle sole prestazioni di lavoro sportivo rese, fuori dall'orario di lavoro, da soggetti che sono pubblici dipendenti, che costituisce una porzione residuale delle prestazioni di lavoro sportivo che riguarda solo i casi in cui queste generino compensi entro i 5.000 euro annui. L'operatività dell'intervento di semplificazione di cui al **comma 2** è limitata ai soli lavoratori sportivi autonomi mentre, la misura di cui al **comma 3**

riguarda esclusivamente le prestazioni di volontariato sportivo, che costituiscono una quota residuale, delle attività impiegate nelle manifestazioni sportive.

L'intervento di cui all'**articolo 4**, invece, riguarda esclusivamente la NADO Italia, unica articolazione nazionale dell'organizzazione mondiale antidoping, e che si serve di un contingente di personale esiguo.

Infine, l'intervento di cui all'**articolo 5, comma 1**, si riferisce alle sole società di calcio professionistico emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati, ovvero, attualmente, solo 3 delle società partecipanti al campionato di Serie A.

c) risorse pubbliche impiegate nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio;

Come già esaminato al precedente paragrafo a), gli interventi in esame non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, né costi di attuazione.

L'articolo 2 provvede alla stima degli oneri complessivi previsti per il funzionamento della Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche e dispone della relativa copertura, a regime attraverso un sistema di contribuzione partecipata a carico dei soggetti sottoposti a vigilanza.

Si prevede, tuttavia, che agli oneri derivanti dall'istituzione e dall'avvio della Commissione stessa, stimati in 1.700.000 euro per l'anno 2024, si faccia fronte mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, a valere sulle risorse affluite sul suo bilancio autonomo per effetto dell'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Detta norma aveva previsto un fondo con una dotazione di 86.000.000 di euro al fine di sostenere gli operatori del settore sportivo interessati dalle misure restrittive connesse all'emergenza da COVID-19. Lo stesso fondo risulta, ad oggi, con una capienza residua [pari a 18.620.000 di euro] pienamente sufficiente a coprire tali somme. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

L'articolo 4 provvede alla stima degli oneri complessivi previsti per il funzionamento della NADO Italia e dispone un sistema di coperture differenziato per gli anni 2024, 2025 e a decorrere dall'anno 2026, che non comporta maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Nello specifico, al comma 4, lettera a) si prevede che per far fronte alla spesa di 4.000.000 di euro prevista per l'anno 2024, si provveda mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, a valere sulle risorse affluite sul suo bilancio autonomo per effetto dell'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Detta norma aveva previsto un fondo con una dotazione di 86.000.000 di euro al fine di sostenere gli operatori del settore sportivo interessati dalle misure restrittive connesse all'emergenza da COVID-19. Lo stesso fondo

risulta, ad oggi, con una capienza residua [pari a 18.620.000 di euro] pienamente sufficiente a coprire tali somme. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

La lettera b) prevede, invece, che alla copertura dei 7.700.000 di euro per l'anno 2025 si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

La lettera c), infine, dispone che, a decorrere dall'anno 2026, tale somma sia reperita a valere sul meccanismo di finanziamento in favore del movimento sportivo nazionale previsto dai commi 630 e seguenti della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021". Il predetto comma 2, a tal fine, interviene su tale sistema di finanziamento (o "autofinanziamento"), introdotto dal legislatore con la legge di bilancio 2019 (unitamente ad una ridefinizione delle competenze tra le istituzioni del sistema sportivo), e che assicura al sistema sportivo, a decorrere dall'anno 2019, un contributo fisso, stabilito nella misura annua del 32 per cento delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato dal versamento delle imposte ai fini IRES, IVA, IRAP e IRPEF in diversi settori di attività connessi con la pratica dello sport (gestione di impianti sportivi, attività di club sportivi, palestre e altre attività sportive). Tali somme sono destinate al funzionamento del movimento sportivo in misura non inferiore complessivamente a 410 milioni di euro annui ai sensi del predetto comma 630. L'intervento in esame introduce il nuovo comma 630-bis alla citata legge n. 145 del 2018, il quale stabilisce che, a decorrere dall'anno 2026 tale somma di 410 milioni sia destinata al CONI, nella misura di 45 milioni di euro annui, alla Sport e salute Spa per una quota non inferiore a 355,3 milioni di euro annui, nonché alla NADO Italia, Organizzazione Nazionale Antidoping in Italia, nella misura di 7,7 milioni di euro annui.

d) *impatto non rilevante sugli assetti concorrenziali del mercato;*

Le misure in esame non producono effetti sugli assetti concorrenziali del mercato.

avv. Francesca Orlando
Francesca Orlando

H Capo del *document*



D



Ministero dell'università e della ricerca
Ufficio legislativo

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Capo del Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi

Oggetto: richiesta di esenzione relazione A.I.R. – articoli 15 e 16 del decreto-legge n. 71 del 31 maggio 2024, recante “Disposizioni Urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità per il regolare avvio dell’anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca”.

Si richiede, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del d.P.C.M. 15 settembre 2017, n. 169, l’esenzione dall’obbligo della relazione A.I.R. con riferimento alle norme, di competenza di questo Ministero, del decreto-legge n. 71 del 31 maggio 2024, recante “Disposizioni Urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità per il regolare avvio dell’anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca”, in relazione al ridotto impatto dell’intervento in presenza delle seguenti, concomitanti, condizioni:

- a) costi di adeguamento attesi di scarsa entità in relazione ai singoli destinatari;
- b) numero esiguo dei destinatari dell’intervento;
- c) risorse pubbliche impiegate di importo ridotto;
- d) impatto non rilevante sugli assetti concorrenziali del mercato.

A tal fine si rappresenta quanto segue:

a) Costi di adeguamento attesi di scarsa entità in relazione ai singoli destinatari.

La misura comporta costi di adeguamento di scarsa entità, in quanto ha ad oggetto, all’articolo 15, la proroga di soli cinque mesi dell’istituto, nelle more dell’approvazione del disegno di legge che definisca ulteriori figure contrattuali relative al pre-ruolo universitario; ugualmente, la norma di cui all’articolo 16 si limita a disciplinare unicamente le modalità di composizione della struttura di supporto al Commissario straordinario in materia di alloggi universitari.

b) Numero esiguo dei destinatari dell’intervento.

La disciplina introdotta da entrambi gli articoli è destinata ad operare nei confronti di un numero di destinatari limitato. L’articolo 15 prevede, infatti, una proroga per un periodo di tempo limitato e, conseguentemente, per un numero di destinatari limitato; ugualmente, la norma di cui all’articolo 16



Ministero dell'università e della ricerca

Ufficio legislativo

ha un numero di destinatari limitato e individuabile *a priori*: i componenti della futura struttura di missione.

c) Risorse pubbliche impiegate di importo ridotto.

Con riferimento all'impatto finanziario dell'intervento si specifica che le misure previste non comporteranno l'utilizzo di risorse pubbliche di importo molto contenuto.

d) Impatto non rilevante sugli assetti concorrenziali del mercato.

Le disposizioni in esame non impattano, per loro intrinseca natura, sugli assetti concorrenziali, non presentando alcun aspetto di interferenza o di incompatibilità col mercato.

VISTO

Il Capo Dipartimento
per gli affari giuridici e legislativi

Pres. Francesca Quadri

IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO

Prof. Massimo Rubechi



19PDL0097150